Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 278

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 24 ottobre 1974 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 278 DEL 24 OTTOBRE 1974:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del tesoro al 31 luglio 1974, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(8672)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Venerdì 4 ottobre 1974, alle ore 18,40, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Jean Coliacopoulos, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Grecia.

(8256)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1974.

Sostituzione di un membro del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria in Palermo ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454 convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 618, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria in Palermo » e ne è stato approvato lo statuto, 28 febbraio 1957, n. 479, 23 dicembre 1958, n. 1271, 1° novembre 1960, n. 1615, 12 febbraio 1962, n. 123 e 1° settembre 1969, n. 690, con i quali lo statuto stesso è stato sostituito e modificato;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1971, riguardante la nomina per un triennio del collegio dei revisori dei conti del predetto ente;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Giuseppe Pupillo, rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel predetto collegio, in quanto collocato a riposo ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Il dott. Remo Gaetano Fricano è nominato membro del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera del Mediterraneo - Campionaria in Palermo », in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed in sostituzione del dott. Giuseppe Pupillo, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1974

Il Ministro: DE MITA

(8288)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1974.

Nomina di revisori ufficiali dei conti per la seconda sessione dell'anno 1972.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Viste le proposte avanzate per la seconda sessione ordinaria del 1972 dalla commissione centrale, istituita a norma dello stesso art. 11;

Decreta:

Sono nominati revisori ufficiali dei conti gli aspiranti di cui all'allegato elenco.

Roma, addì 16 ottobre 1974

Il Ministro: ZAGARI

ELENCO NOMINATIVO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI RELATIVO ALLA 2ª SESSIONE 1972

N d'ord	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale d'iscrizione
1	Abate Mario	28- 6-1910	Torre Annunziata	Brescia	Non iscritto
2	Abbiati Pietro	2- 4-1937	Milano	Milano	Ragionieri
3	Acone Raffaele	2- 9-1939	Pratola Serra	Avellino	Dottori commercialisti
4	Agnello Andrea	27-11-1926	Ispica	Scicli	Avvocati
5	Alessandrini Alessandro	20-12-1922	Firenze	Roma	Non iscritto
6	Amabilino Giulio	8-10-1916	Palermo	Trieste	Non iscritto
7	Amici Ennio	14- 2-1927	Roma	Roma	Ragionieri
8	Annibaldi Aldo	7- 4-1942	Roma	Roma	Ragionieri
9	Ansalone Luigi	25- 1-1937	Salerno	Salerno	Ragionieri
10	Apollonio Amerigo	20- 8-1928	Pirano d'Istria	Pavia	Dottori commercialisti
11	Arcuri Franco Emanuele	2-11-1927	Palermo	Palermo	Non iscritto
12	Ardito Costantino	26- 4-1931	Lucera	Milano	Ragionieri
13	Argnani Mario	7- 8-1911	Orvieto	Roma	Non iscritto
14	Armenio Giuseppe	11- 4-1938	Licata	Licata	Dottori commercialisti
15	Avanzini Ernesto	3- 9-1914	Parma	Parma	Avvocati
16	Avitabile Giovanni	19- 3-1922	Napoli	Napoli	Non iscritto
17	Baggio Teodoro	19- 9-1924	Verona	Milano	Non iscritto
18	Bailo Mario	18-12-1921	Milano	Lecco	Avvocati
19	Barbieri Giuseppe	8- 1-1938	Borgia	Borgia	Procuratori legali
20	Barile Paolo	10- 9-1917	Bologna	Firenze	Avvocati
21	Barone Lazzaro	18- 6-1943	Arenzano	Arenzano	Ragionieri
22	Bassi Claudio	25- 4-1921	Milano	Roma	Non iscritto
23	Begni Arturo	25- 5-1919	Chiari	Torre Boldone	Ragionieri
24	Bellani Paolo	29- 6-1934	Novara	Novara	Non iscritto
25	Bellomo Cesare	4- 1-1913	Ancona	Ancona	Non iscritto
26	Beltramo Ermanno	9- 4-1933	Mondovì	Mondovì	Non iscritto
27	Bernardis Giuseppe Mario	3- 5-1919	Mernico di Dolegna del Collio	Viterbo	Non iscritto
28	Bertini Giovanni	26- 6-1930	Roma	Roma	Non iscritto
29	Bevilacqua Eugenio	6- 1-1930	Torino	Bologna	Dottori commercialisti
30	Bianchi Giancarlo	28-11-1925	Milano	Milano	Dottori commercialisti
31	Bianchi Ubaldo	31- 5-1898	Ruffano	Lecce	Avvocati
32	Bifulco Errico	27- 1-1935	Napoli	Napoli	Non iscritto
33	Bini Giovanni	1- 1-1916	Milano	Milano	Ingegneri
34	Bisello Leone	24- 8-1916	Rubano	Padova	Dottori commercialisti
35	Boccato Marcello	18- 1-1931	Treviso	Portogruaro	Dottori commercialisti
36	Boccetti Mario	10- 8-1912	Roma	Roma	Ragionieri
37	Boldrighini Armando	18-12-1911	Foligno	Tivoli	Dottori commercialisti (elenco speciale)
38	Bonacci Alberto	17- 5-1929	Roma	Roma	Ragionieri
39	Bonanni Paolo	15- 4-1940	Roma	Roma	Dottori commercialisti
40	Borasio Gian Pietro	30-11-1933	Genova	Capriata d'Orba	Non iscritto
41	Borghese Mario	15- 5-1913	Catania	Roma	Non iscritto
42	Bosio Carlo Alberto	7- 3-1931	Torino	Torino	Geometri
43	Bottiglieri Enrico	1- 6-1917	Bari	Bari	Avvocati
44	Bozzi Michele	9-10-1942	Bari	Bari	Dottori commercialisti
45	Bozzola Giorgio	15- 5-1909	Mortara	Torino	Dottori commercialisti
46	Bressan Renato	7- 1-1933	Castelfranco Veneto	Castelfranco Veneto	Non iscritto
47	Brini Cesare	15-11-1930	Bologna	Bologna	Dottori commercialisti
48	Bucciarelli Domenico	17- 5-1943	Zogno	Como	Ragionieri
49	Cagliari Nando	13- 5-1914	Reggio Emilia	Reggio Emilia	Dottori commercialisti
50	Cagnassone Luciano	1- 5-1937	Torino	Torino	Dottori commercialisti
51	Caiazzo Antonio	15-11-1939	Cardito	Cardito	Ragionieri
52	Calidori Maggio	11- 5-1924	Castelfranco Emilia	Bologna	Dottori commercialisti
53	Callioni Carlo	25-11-1934	Bergamo	Bergamo	Dottori commercialisti
54	Campanini Luciano	24- 8-1939	Pieve di Cento	Bologna	Dottori commercialisti

N d'ord	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale d'iscrizione
55	Camponi Giuseppe	30- 3-1919	Roma	Roma	Dottori commercialisti (elenco speciale)
56	Canet Enrico . . .	11-12-1917	Torino	Torino	*Agenti di cambio*
57	Cannizzaro Orazio .	7- 8-1912	Monterosso Almo	Roma	Non iscritto
58	Cantore Lorenzo	18-11-1916	Grottaglie	Grottaglie	Dottori commercialisti
59	Capecchi Quintilio	30-11-1921	Pistoia	Prato	Ragionieri
60	Caporale Saule . .	7- 2-1934	Moimacco	Moimacco	Dottori commercialisti
61	Capuani Paolo	21- 8-1929	Bergamo	Novara	Dottori commercialisti
62	Caramanti Giancarlo .	10- 2-1936	Verona	Milano	Non iscritto
63	Cardano Bernardino Filippo .	29- 9-1924	Oleggio	Oleggio	Giornalisti - Elenco pubblicisti
64	Carfagna Antonio	5- 3-1903	Priverno	Roma	Non iscritto
65	Cargnel Pietro	19-11-1942	Calabritto	Milano	Ragionieri
66	Carpi Gianfranco . .	6- 3-1932	Parma	Roma	Dottori commercialisti
67	Carrara Giovanni	1- 9-1926	Minerbe	Legnago	Avvocati
68	Casali Giacomo	12-11-1912	Reggio Emilia	Reggio Emilia	Non iscritto
69	Casamonti Amerigo .	3- 8-1946	Roma	Roma	Dottori commercialisti
70	Cataldo Domenico . . .	7- 2-1921	Ruoti	Monza	Non iscritto
71	Causono Putto Siro	4- 5-1895	Ravenna	Fano	Dottori commercialisti
72	Cavalli Claudio .	28-11-1939	Bologna	Bergamo	Ragionieri
73	Cavanenghi Alfredo .	13- 3-1935	Genova	Tortona	Avvocati
74	Cavicchi Luigi	26-11-1911	Gubbio	Città di Castello	Dottori commercialisti
75	Cazzaniga Giacomo Alessandro .	22- 1-1938	Arona	Varese	Dottori commercialisti
76	Cerenza Raffaele .	13-11-1918	Salerno	Salerno	Non iscritto
77	Cervi Isontino .	6- 9-1923	Soresina	Mantova	*Avvocati*
78	Ceserani Pietro . .	6- 2-1938	S. Agata Bolognese	Bologna	Dottori commercialisti
79	Chabert Riccardo .	23- 1-1922	Torino	Cuorgné	Non iscritto
80	Chamblant Massimo . .	19-10-1936	Roma	Roma	Dottori commercialisti
81	Chessa Renato .	21- 7-1918	Cagliari	Cagliari	Non iscritto
82	Chiarizia Antonio .	13- 3-1938	Palata	Roma	Ragionieri
83	Chini Massimiliano Domenico .	17-12-1940	Miradolo Terme	Pavia	Dottori commercialisti
84	Cianci Antonino . .	10- 4-1931	Solarino	Siracusa	Ragionieri
85	Ciancio Nicola .	24- 7-1907	Portici	Napoli	Ragionieri
86	Cirillo Carmine . .	31- 8-1942	Scafati	Napoli	Dottori commercialisti
87	Cocchi Emilio Adriano	17- 5-1941	Milano	Milano	Commercialisti
88	Coletti Moglia Giovanni .	21-12-1940	Torino	Torino	Periti industriali
89	Contarini Giorgio .	22- 7-1929	Solarolo	Forlì	Non iscritto
90	Corno Carlo Mario .	11- 9-1916	Oriano (ora Cassago)	Barzanò	Ragionieri
91	Cortuso Antonio .	19- 5-1938	Villafranca di Verona	Padova	Dottori commercialisti
92	Curti Enzo	5-12-1929	Parma	Parma	Ragionieri
93	Curto Pelle Salvatore	8- 1-1917	Canicattì	Canicattì	Dottori commercialisti
94	Curzio Osvaldo .	14- 5-1920	Napoli	Roma	Dottori commercialisti (elenco speciale)
95	D'Alessandro Michelino	14- 4-1924	Volturino	Roma	Non iscritto
96	Dallaiti Amilcare . .	22-12-1922	Bologna	Bologna	Ragionieri
97	Daprà Riccardo	30- 4-1936	Bolzano	Bolzano	Dottori commercialisti
98	De Benedictis Ennio . .	7- 7-1935	Lanciano	Lanciano	Ragionieri
99	De Gregorio Ennio .	24- 3-1928	Termoli	Termoli	Non iscritto
100	Dellabona Umberto .	5- 6-1927	Felizzano	Torino	Non iscritto
101	Delmirani Lamberto .	17- 8-1914	Roma	Roma	Non iscritto
102	Delmonte Pietro	17-11-1923	Milano	Milano	Dottori commercialisti
103	De Nigris Vittorio .	1- 3-1937	Benevento	Benevento	Dottori commercialisti
104	De Sanctis Giuseppe . . .	17-12-1923	Guglionesi	Genova	Giornalisti - Elenco pubblicisti
105	De Stefano Antonino . .	25- 8-1918	Napoli	Roma	Non iscritto
106	De Vincenzi Giulio	30- 6-1936	S. Oreste	Roma	Non iscritto
107	De Vitis Giovanni	21- 3-1920	Nardò	Nardò	Avvocati
108	Diana Michele	18- 3-1908	Bari	Roma	*Non iscritto*

N d'ord	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale d'iscrizione
109	Dosi Delfini Pierandrea	9- 2-1928	Milano	Milano	Non iscritto
110	Facchini Gian Luigi	1- 4-1939	Lugo	Ravenna	Dottori commercialisti
111	Falcucci Glauco	23- 4-1922	Roma	Roma	Avvocati
112	Famularo Pasqualino	29- 3-1935	Sambiase	Lamezia Terme	Ragionieri
113	Fasano Nestore	23- 4-1922	Napoli	Brescia	Dottori commercialisti
114	Fattori Giuliano	28-11-1916	Prato	Napoli	Non iscritto
115	Favero Giovanni Raimondo	6- 9-1923	Milano	Lodi	Non iscritto
116	Favini Francesco	8- 2-1922	Fombio	S. Donato Milanese	Non iscritto
117	Ferracini Marco	15- 1-1940	Bologna	Bologna	Dottori commercialisti
118	Ferretto Giampaolo	5- 1-1940	Vicenza	Padova	Dottori commercialisti
119	Ferrucci Claudio	13- 6-1926	Piombino	Milano	Non iscritto
120	Finetti Alcide	6- 9-1937	Milano	Milano	Ragionieri
121	Fiore Antonio	5- 2-1929	Napoli	Milano	Dottori commercialisti
122	Fiori Vieri	5- 8-1942	Firenze	Firenze	Dottori commercialisti
123	Fittajoli Teofilo	29- 5-1919	Castelplanio	Iesi	Avvocati
124	Fontana Sergio	18- 1-1923	Massa Apuania	Napoli	Ragionieri
125	Formicola Antonio	5- 6-1927	Avellino	Avellino	Ragionieri
126	Forti Giuseppe	30- 5-1914	Camerino	Roma	Non iscritto
127	Fracassi Leonello	23- 8-1915	Borgorose	Roma	Non iscritto
128	Fragomeni Domenico	13-10-1934	Siderno	Siderno	Dottori commercialisti
129	Frassi Gianfranco	16- 7-1935	Annicco	Cremona	Dottori commercialisti
130	Frunzio Mario	3- 7-1919	Polla	Taranto	Non iscritto
131	Galanti Ubaldo	29- 1-1926	Montefelcino	Milano	Avvocati
132	Galantino Silvio	17- 4-1910	Spinazzola	Roma	Dottori commercialisti
133	Gallini Giorgio	19- 3-1919	Roma	Roma	Dottori commercialisti
134	Galvagni Antonio	25- 5-1924	Rovereto	Rovereto	Dottori commercialisti
135	Garancini Silvio	17- 4-1925	Usmate Velate	Usmate Velate	Non iscritto
136	Garcea Giovanni	21- 5-1908	Catanzaro	Catanzaro	Dottori commercialisti (elenco speciale)
137	Gasco Alberto	30- 4-1914	Savigliano	Roma	Non iscritto
138	Gastaldi Angelo Pasquale	19-10-1938	Milano	Milano	Dottori commercialisti
139	Gelmetti Mario	13- 9-1943	Binasco	Milano	Ragionieri
140	Gennari Argentino	11- 8-1923	Pesaro	Pesaro	Ragionieri
141	Ghinoi Raldo	21- 7-1921	Genova	Genova	Non iscritto
142	Giambrone Salvatore	12-12-1936	Paternò	Catania	Ragionieri
143	Giammarco Serafino	6- 3-1926	Sulmona	Trento	Avvocati
144	Giancola Guido	18- 9-1921	Torremaggiore	Foggia	Veterinari
145	Giannotta Salvatore	20- 1-1910	Catania	Verona	Ragionieri
146	Giannuzzi Donato	29- 4-1919	Napoli	Roma	Non iscritto
147	Giasolli Ilio	4-11-1929	Altopascio	Roma	Non iscritto
148	Giglio Raffaele	30- 5-1940	Napoli	Napoli	Ragionieri
149	Giongo Celso	26- 3-1912	Tarcento	Milano	Dottori commercialisti
150	Giorgi Ezio	28- 1-1943	Sezze	Roma	Ragionieri
151	Giovenchi Francesco	30- 5-1922	Roma	Roma	Dottori commercialisti
152	Girgenti Leopoldo	5- 7-1937	Reggio Calabria	Lecco	Dottori commercialisti
153	Giuffrida Pietro Antonino	16-12-1938	Catania	Milano	Dottori commercialisti
154	Giuliani Sabino	13- 1-1924	Milano	Milano	Ragionieri
155	Giuliano Sandro	30- 1-1938	Milano	Milano	Avvocati
156	Giuratrabocchetta Michele Giovanni	7- 5-1934	Potenza	Potenza	Non iscritto
157	Gomitoni Wilson	26-10-1918	Magliano Sabino	Mantova	Dottori commercialisti
158	Grippa Michele Raffaele	20- 5-1939	Massafra	Massafra	Ragionieri
159	Ilardi Vincenzo	29- 1-1921	New York	Roma	Non iscritto
160	Imbrioscia Cosimo Antonio	17- 3-1932	Marigliano	Roma	Dottori commercialisti
161	Iozzia Francesco	1- 4-1925	Palermo	S. Giovanni La Punta	Non iscritto
162	Italia Salvatore	20- 1-1918	Siracusa	Siracusa	Ingegneri
163	Laffi Francesco	5- 1-1910	Bologna	Bologna	Ragionieri
164	Lai Aurelio	12- 2-1930	Modena	Roma	Non iscritto
165	Lamberti Sagliano Renato	26- 7-1920	Aversa	Napoli	Non iscritto

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale d'iscrizione
166	Leschi Aldo	28- 7-1923	Divaccia S. Canziano	Napoli	Non iscritto
167	Locro Guido	26- 8-1922	Genova	Mestre	Dottori commercialisti
168	Lombardi Raffaele	14-10-1925	Napoli	Marano di Napoli	Non iscritto
169	Lombardi Silvio	4-12-1914	Roma	Roma	Dottori commercialisti (elenco speciale)
170	Luchini Franco	25- 5-1915	Roma	Roma	Non iscritto
171	Lupo Giuseppe	14- 7-1907	Caltanissetta	Caltanissetta	Dottori commercialisti
172	Magnani Guglielmo	9-11-1911	Mantova	Mantova	Avvocati
173	Maietich Mario	17- 8-1934	Fiume	Roma	Dottori commercialisti
174	Malagutti Gianfranco	2-12-1940	Reggio Emilia	Reggio Emilia	Ragionieri
175	Malpei Stelvio	18-12-1921	Verona	Milano	Commercialisti
176	Manganelli Marino	3-11-1919	Vezzano Ligure	Alba	Ragionieri
177	Mangini Giorgio	10-10-1926	Genova	Milano	Non iscritto
178	Manisco Mario	18-12-1920	S. Pancrazio Salentino	Brindisi	Non iscritto
179	Marangoni Angelo	24- 6-1936	Verona	Verona	Dottori commercialisti
180	Marchionni Sergio	1-10-1928	Senigallia	Senigallia	Dottori commercialisti
181	Marconcini Dario	28- 6-1920	Ronco all'Adige	Verona	Non iscritto
182	Marcotullio Lucio	3- 7-1933	Penne	Penne	Non iscritto
183	Mariani Vincenzo	10-10-1923	Roma	Roma	Non iscritto
184	Marin Marcello	12- 5-1942	Udine	Napoli	Dottori commercialisti
185	Marino Luigi	23- 7-1917	Napoli	Napoli	Ragionieri
186	Marletta Angelo	18-10-1936	Catania	Lodi	Non iscritto
187	Meloni Ricardo	3- 4-1937	Padria	Quartu S. Elena	Dottori commercialisti
188	Messina Alfio	16-12-1922	Augusta	Lentini	Non iscritto
189	Miconi Renzo	8- 1-1919	Montereale	Roma	Non iscritto
190	Mignola Francesco	13- 1-1923	Avellino	Avellino	Dottori commercialisti
191	Militello Francesco	16- 6-1917	Genova	Padova	Non iscritto
192	Misuraca Gaetano	4-12-1925	Cefalù	Palermo	Non iscritto
193	Miurin Luciano	11- 2-1911	Ampezzo	Roma	Non iscritto
194	Molinari Giovanni	27-10-1925	Como	Torino	Ingegneri
195	Monacchi Luigi	10- 9-1913	Roma	Conegliano Veneto	Non iscritto
196	Montagnani Emilio Paolo	11- 5-1913	Modena	Milano	Non iscritto
197	Montanari Armando	3-12-1943	Torrazza Piemonte	Torino	Dottori commercialisti
198	Montanaro Francesco	21- 5-1928	Torino	Torino	Non iscritto
199	Moretti Gianfranco	4- 1-1937	Genova Pegli	Torino	Commercialisti
200	Morici Mario	30- 8-1928	Palermo	Casale Monferrato	Dottori commercialisti
201	Moruzzi Giovanni	20- 2-1909	Cremona	Cremona	Dottori commercialisti
202	Murgia Cesare	10- 7-1940	Teulada	Cagliari	Dottori commercialisti
203	Narduzzi Nestore	6- 1-1911	Carbognano	Viterbo	Non iscritto
204	Niboldi Pierino	1- 3-1931	Vigevano	Vigevano	Dottori commercialisti
205	Nicoli Gianroberto	29-11-1935	S. Quirino	Roma	Dottori commercialisti
206	Nicolosi Pietro	6-12-1927	Catania	Catania	Avvocati
207	Oliva Massimo	23- 3-1926	Roma	Messina	Non iscritto
208	Oliveri Vincenzo	29- 6-1919	Lecco	Milano	Non iscritto
209	Paganini Adelmo	9- 9-1934	Bozzolo	Bozzolo	Dottori commercialisti
210	Pala Ezio	1- 3-1933	Arezzo	Pisa	Dottori commercialisti
211	Pallecchi Alfredo	26-10-1937	Radicofani	Radicofani	Dottori commercialisti
212	Panarese Costantino	9-10-1917	Torino	Torino	Dottori commercialisti
213	Panizza Arnaldo	26- 5-1916	Tivoli	Roma	Non iscritto
214	Panzalis Nicola Lino	16-12-1908	Carloforte	Milano	Non iscritto
215	Papetti Gian Pietro	31-10-1934	Landriano	S. Donato Milanese	Non iscritto
216	Partipilo Giovanni Michele	30- 9-1924	Carbonara di Bari	Milano	Ragionieri
217	Patrone Emanuele	7- 1-1923	Udine	Udine	Non iscritto
218	Peduzzi Amelio	27- 6-1922	Como	Milano	Dottori commercialisti (elenco speciale)
219	Perego Mario	23-10-1931	Arcore	Arcore	Dottori commercialisti
220	Perona Giorgio	25- 9-1936	Padova	Padova	Dottori commercialisti

N. d'ord	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale d'iscrizione
221	Peroni Giancarlo	4-11-1931	Roma	Roma	Ragionieri
222	Perrone Franco	26- 2-1934	Genova	Milano	Non iscritto
223	Petriccioli Lamberto	21-11-1925	Milano	Milano	Non iscritto
224	Petrulli Antonino	5- 9-1920	Bova	Roma	Non iscritto
225	Petrulli Giuseppe	15-10-1941	Vittoria	Pioltello	Ragionieri
226	Pezzi Luigi	8- 3-1936	Roma	Roma	Dottori commercialisti
227	Piazza Giacomo	15-10-1932	Palermo	Palermo	Dottori commercialisti
228	Piccinino Pasquale	26-11-1912	Torremaggiore	Foggia	Avvocati
229	Piergentili Omero	11- 7-1921	Terni	Roma	Dottori commercialisti
230	Pinetti Gioacchino	23- 1-1917	Palermo	Palermo	Non iscritto
231	Pinto Teodoro	3- 7-1912	Brindisi	Torino	Dottori commercialisti
232	Piombini Giuliano	27-10-1936	Firenze	Firenze	Ragionieri
233	Pirotta Fruttuoso	29- 8-1930	Inzago	Milano	Dottori commercialisti
234	Pisani Danilo	5-10-1929	Roma	Roma	Ragionieri
235	Pitrolo Giorgio	24- 4-1915	Modica	Roma	Non iscritto
236	Pittaluga Giovanni	22- 9-1923	Roma	Roma	Dottori commercialisti
237	Pofi Domenico	22-11-1915	Guarcino	Roma	Non iscritto
238	Polisicchio Giovanni	19-10-1925	Cosenza	Catanzaro	Dottori commercialisti
239	Porta Tullio	21- 8-1941	Torino	Borgoticino	Dottori commercialisti
240	Portanova Mario	12- 7-1907	Napoli	Milano	Ingegneri
241	Potente Francesco	3- 1-1915	Castrolibero	Roma	Non iscritto
242	Prati Lorenzo	24-12-1922	Levico	Trento	Avvocati
243	Prosperi Giuseppe	13- 3-1933	Pisa	Pisa	Dottori commercialisti
244	Protti Franco	13-12-1925	Milano	Milano	Dottori commercialisti
245	Pucci Federico	12- 9-1903	Roma	Roma	Non iscritto
246	Puccio Guido	7- 2-1938	Milano	Lecco	Dottori commercialisti
247	Puliti Gino Camillo	22- 5-1939	Genova	Milano	Dottori commercialisti
248	Razore Edoardo	16- 9-1924	Genova	Genova	Non iscritto
249	Recanati Luciano	4- 8-1934	Roma	Piacenza	Dottori commercialisti
250	Ricci Francesco	12-12-1924	Alessandria	Torino	Dottori commercialisti
251	Ricci Fulvio	5- 7-1926	Caprarola	Roma	Ragionieri
252	Ricevuti Francesco	17-10-1943	Pavia	Pavia	Dottori commercialisti
253	Rizzato Vittorio	5- 8-1936	Rovigo	Padova	Dottori commercialisti
254	Roberto Pietro	19-11-1930	Treviso	Treviso	Dottori commercialisti
255	Rogai Carlo	9- 3-1919	Genova	Genova	Dottori commercialisti (elenco speciale)
256	Romoli Ettore	9- 4-1938	Firenze	Gorizia	Dottori commercialisti
257	Rossati Angelo	14- 2-1922	Salò	Milano	Non iscritto
258	Rossi Francesco	5- 1-1940	S. Sofia	Forlì	Ragionieri
259	Rotunno Silvio	12- 4-1940	Roma	Roma	Dottori commercialisti
260	Sala Sergio	10-10-1940	Arcore	Milano	Ragionieri
261	Salerno Dario	22- 7-1912	Napoli	Torino	Non iscritto
262	Salvi Renato	8- 3-1931	Torre Annunziata	Torino	Dottori commercialisti
263	Sammartano Antonino	30- 6-1938	Mazara del Vallo	Roma	Dottori commercialisti
264	Santopietro Antonio	2-10-1944	Verolanuova	Milano	Ragionieri
265	Sarracino Raffaele	5- 8-1915	Benevento	Benevento	Dottori commercialisti (elenco speciale)
266	Sarti Giandomenico	6- 8-1942	Roma	Roma	Dottori commercialisti
267	Sasso Cosimo	5- 1-1942	S. Marcello	Bologna	Dottori commercialisti
268	Scaglioni Carlo	8- 6-1934	Sabbioneta	Lodi	Ragionieri
269	Scagnolari Lilio	27-10-1926	Pincara	Rovigo	Periti agrari

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Data di nascita	Luogo di nascita	Residenza	Albo professionale d'iscrizione
270	Scalisi Emilio	7-12-1926	Ucria	Messina	Non iscritto
271	Serafini Antonio	18- 3-1924	Venezia	Venezia	Dottori commercialisti
272	Sereni Germano	7- 3-1937	Vignola	Vignola	Dottori commercialisti
273	Sessa Bruno	12-10-1935	Mercogliano	Avellino	Dottori commercialisti
274	Sessa Mario	3- 2-1914	Napoli	Roma	Non iscritto
275	Siciliani Ferdinando	30- 1-1908	Milano	Roma	Non iscritto
276	Signorini Armando	28- 5-1940	Massa	Viareggio	Dottori commercialisti
277	Solimando Matteo	24- 2-1932	Bari	Bari	Ragionieri
278	Somenzi Umberto	2-10-1941	Brescia	Brescia	Dottori commercialisti
279	Spedicato Salvatore	16- 8-1934	Monteroni	Lecce	Dottori commercialisti
280	Spezia Marcello	22-10-1920	Torino	Torino	Non iscritto
281	Stefanelli Biagio	1- 3-1909	Galatina	Lecce	Non iscritto
282	Straci Guglielmo	30-12-1932	Bologna	Bologna	Dottori commercialisti
283	Stroppiana Giorgio	20- 4-1932	Torino	Torino	Dottori commercialisti
284	Stucchi Anselmo	19- 6-1941	Sulbiate	Sulbiate	Dottori commercialisti
285	Tabusso Armando	16- 5-1910	Torino	Torino	Dottori commercialisti (elenco speciale)
286	Tacchini Giuseppina	24- 1-1918	Novara	Milano	Non iscritta
287	Taddeo Gianfranco	1- 2-1940	Roma	Roma	Ragionieri
288	Tani Franco	22- 5-1934	Roma	Pavia	Dottori commercialisti
289	Tarditi Giuseppe	29- 5-1937	Casale Monferrato	Casale Monferrato	Dottori commercialisti
290	Tartarelli Filippo	1- 9-1924	Cingoli	Macerata	Dottori commercialisti (elenco speciale)
291	Tavecchio Luigi	29- 7-1939	Milano	Cormano	Ragionieri
292	Testa Giancarlo	27-12-1940	Sacrofano	Sacrofano	Dottori commercialisti
293	Toffoloni Gianandrea	30-11-1941	Milano	Milano	Dottori commercialisti
294	Torselli Arnaldo	23- 4-1933	Bassiano	Latina	Ragionieri
295	Toti Buratti Alberto	5-10-1925	Trento	Mantova	Non iscritto
296	Tozzi Vito	25- 4-1938	Lari	Viareggio	Ragionieri
297	Travaglini Enzo	2- 2-1916	Fano	Fano	Dottori commercialisti
298	Trotter Alessandro	9- 6-1940	Vimercate	Monza	Dottori commercialisti
299	Trozzi Gildo	18- 5-1917	Pescocostanzo	Roma	Non iscritto
300	Tucci Gaetano	9- 5-1939	Potenza	Potenza	Dottori commercialisti
301	Tulino Domenico	26- 7-1936	Baiano	Tufini	Ragionieri
302	Turetta Otello	6-12-1922	Padova	Milano	Ragionieri
303	Urru Sergio	12- 1-1945	Cagliari	Torino	Ragionieri
304	Urzì Salvatore	1- 6-1914	Catania	Roma	Dottori commercialisti (elenco speciale)
305	Vacchelli Eugenio	17-11-1939	La Spezia	Lucca	Dottori commercialisti
306	Vagnetti Gian Francesco	22-12-1931	Firenze	Firenze	Non iscritto
307	Vegetti Giulio Stefano	14-10-1932	Monza	Monza	Non iscritto
308	Venneria Giuseppe	13- 6-1937	Nocera Inferiore	Nocera Inferiore	Ragionieri
309	Venturini Angelo	26-12-1933	Milano	Milano	Dottori commercialisti
310	Vigoriti Giovanni	2- 4-1944	Scheggia e Pascelupo	Roma	Ragionieri e dottori commercialisti
311	Vitale Ferdinando	17- 3-1913	Napoli	Roma	Non iscritto
312	Vitali Gianfranco	12-11-1930	Bologna	Bologna	Dottori commercialisti
313	Zanasi Clodomiro	10- 9-1938	Modena	Sassuolo	Dottori commercialisti
314	Zanichelli Giulio	17- 8-1922	Busana	Reggio Emilia	Non iscritto
315	Zanoli Paolo	22- 6-1939	Cesena	Cesena	Ragionieri
316	Zuin Pietro	18- 1-1920	Fiesso Artico	Milano	Non iscritto

Il presidente della commissione centrale: POLIMENO

Roma, addì 9 ottobre 1974

(8472)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1974.

Nomina di un revisore ufficiale dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il verbale n. 48 con il quale la commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti, nella seduta del 28 ottobre 1969, ha espresso parere contrario alla iscrizione del dott. Spessa Giannino, nato a Intra (ora Verbania) il 14 luglio 1926, nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti nella 2ª sessione ordinaria del 1968;

Visto il decreto presidenziale 2 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1974, con il quale è stato accolto il ricorso straordinario proposto dallo Spessa contro il diniego di iscrizione nel ruolo di cui sopra;

Ritenuto che lo stesso debba essere pertanto iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti con decorrenza 4 febbraio 1970, data in cui sono stati nominati gli altri candidati della citata sessione del 1968;

Decreta:

Spessa Giannino, nato a Intra (ora Verbania) il 14 luglio 1926 e residente in Roma, iscritto all'albo dei dottori commercialisti, è nominato revisore ufficiale dei conti a decorrere dal 4 febbraio 1970.

Roma, addì 17 ottobre 1974

Il Ministro: ZAGARI

(8570)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1974.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Rimini ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1971, n. 369, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Fiera di Rimini », con sede in Rimini, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 18 marzo 1972, con il quale è stato rinnovato il consiglio generale per gli esercizi finanziari 1972, 1973 e 1974;

Ritenuta l'opportunità di sostituire il rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dott. Achille Germani, destinato ad altro incarico:

Decreta:

Il dott. Sebastiano Samperi è nominato membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Rimini », con sede in Rimini, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sostituzione del dott. Achille Germani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1974

Il Ministro: DE MITA

(8624)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1974.

Autorizzazione al rilascio automatico delle quietanze per versamenti diretti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, comportante modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Visto l'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, che riconosce al Ministro per le finanze, su richiesta degli esattori, la facoltà di autorizzare l'adozione di sistemi di scritturazione meccanografici ed elettronici;

Vista la domanda in data 2 maggio 1974, con la quale la Cassa di risparmio di Firenze, la Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno e la Cassa di risparmio di Trieste, rispettivamente per le esattorie di Firenze, Verona, Vicenza, Belluno e Trieste, hanno chiesto l'autorizzazione all'adozione di sistemi di scritturazione diversi da quelli prescritti per il rilascio delle quietanze per i versamenti diretti;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla deroga consentita dal citato art. 29 nei confronti dei predetti istituti e per le menzionate esattorie in relazione alle caratteristiche delle apparecchiature elettrocontabili con le quali il servizio esattoriale viene espletato;

Considerata la rispondenza delle apparecchiature anzidette ai requisiti di garanzia della regolarità della gestione esattoriale nonché degli interessi dei contribuenti;

Decreta:

Articolo unico

La Cassa di risparmio di Firenze, la Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno e la Cassa di risparmio di Trieste, rispettivamente per le esattorie di Firenze, Verona, Vicenza, Belluno e Trieste, a decorrere dall'anno 1975 sono autorizzate a usare, per il rilascio automatico delle quietanze per versamenti diretti, l'allegato modello di bollettario.

Ciascun bollettario contiene duecentocinquanta quietanze, ognuna delle quali composta da una matrice, da un attestato e da una quietanza di versamento ed è stampato su tre striscie di carta continua sovrapposte per l'inserimento nelle apparecchiature terminali dell'impianto elettronico.

Le quietanze, contraddistinte rispettivamente oltre che dalla dicitura propria anche dalla stampa in inchiostro di diverso colore, sono punzonate a secco con lo stemma della Repubblica italiana contornato dalla dicitura «Ministero delle Finanze Dir. Gen. II.DD. - Riscossione».

L'attestato, inoltre, reca in sovrastampa la dicitura « Attestato da allegare alla dichiarazione annuale per l'Ufficio delle imposte dirette ».

I bollettari sono predisposti per esercizio finanziario ed individuati da serie alfabetica, dal numero proprio del bollettario e dal numero progressivo delle quietanze in esso contenute.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1974

Il Ministro: TANASSI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DELLE II.DD.

MATRICE DI QUIETANZA DI VERSAMENTO

ESERCIZIO 1975

BOLLETTARIO N. .... Q. N. ....

ESATTORIA II. DD. .... COMUNE .... SERIE ....

PARTITA ESATTORIALE	CONTRIBUENTE	CODICE FISCALE

HA VERSATO PER:

PERIODO mese	anno	IMPOSTA	CODICI	IMPORTO	INTERESSI 5%

DATA	ESERCIZIO	N. QUIETANZA	CASSA	TOTALE FINALE

L'ESATTORE

MOD 8 - MODUL F IMP 513

Stampa inchiostro nero (cm. 16×3,5"-4")

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DELLE II.DD.

ATTESTATO DI VERSAMENTO

ESERCIZIO 1975

BOLLETTARIO N. Q. N.

ESATTORIA II. DD. COMUNE SERIE

PARTITA ESATTORIALE	CONTRIBUENTE	CODICE FISCALE

HA VERSATO PER:

PERIODO mese	anno	IMPOSTA	CODICI	IMPORTO	INTERESSI 5%

DATA	ESERCIZIO	N. QUIETANZA	CASSA	TOTALE FINALE

ATTESTATO
PER ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE
UFFICIO DELLE IMPOSTE DIRETTE

L'ESATTORE

MOD 8 - MODUL F IMP 513

Stampa inchiostro nero (cm. 16×3,5"-4") (Fondino colore rosa)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DELLE II.DD.

QUIETANZA DI VERSAMENTO

ESERCIZIO 1975

BOLLETTARIO N. Q. N.

ESATTORIA II. DD. COMUNE SERIE

PARTITA ESATTORIALE	CONTRIBUENTE	CODICE FISCALE

HA VERSATO PER:

PERIODO mese	anno	IMPOSTA	CODICI	IMPORTO	INTERESSI 5%

DATA	ESERCIZIO	N. QUIETANZA	CASSA	TOTALE FINALE

L'ESATTORE

MOD 8 - MODUL F IMP 513

(8531) Stampa inchiostro nero (cm. 16×3,5"-4") (Fondino colore verde chiaro)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 37-VR »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Zaneretta Renato, in Verona, via G. Carducci n. 27, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 37-VR » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Verona.

(8450)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Approvazione del nuovo statuto dell'istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno

Con decreto ministeriale 20 agosto 1974 è stato approvato dal Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro, il nuovo statuto dell'istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, in Portici (Napoli).

(8483)

Approvazione del nuovo statuto dell'istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna

Con decreto ministeriale 20 agosto 1974 è stato approvato dal Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro, il nuovo statuto dell'istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, in Brescia.

(8484)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 201

Corso dei cambi del 21 ottobre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	669,30	669,30	669,50	669,30	669 —	—	669,20	669,30	669,20	666,920
Dollaro canadese .	680,80	680,80	680,50	680,80	681 —	—	680,77	680,80	680,77	680,75
Franco svizzero	231,80	231,80	231,60	231,80	231,40	—	231,73	231,80	231,31	231,70
Corona danese	111,15	111,15	111,30	111,15	111,10	—	111,14	111,15	111,14	111,14
Corona norvegese .	121 —	121 —	121,23	121 —	120,90	—	120,995	121 —	120,99	120,99
Corona svedese	152,47	152,47	152,60	152,47	152,30	—	152,48	152,47	152,48	152,45
Fiorino olandese	252,60	252,60	252,50	252,60	252,35	—	252,43	252,60	252,43	252,40
Franco belga	17,4010	17,401	17,40	17;4010	17,40	—	17,3975	17,4010	17,39	17,39
Franco francese	141,29	141,29	141,18	141,29	141,20	—	141,21	141,29	141,21	141,20
Lira sterlina	1561,15	1561,15	1560,50	1561,15	1560,30	—	1561,25	1561,15	1561,25	1561,25
Marco germanico	258,89	258,89	258,50	258,89	258,60	—	258,74	258,89	258,74	258,75
Scellino austriaco . . .	36,29	36,29	36,28	36,29	36,25	—	36,30	36,29	36,30	36,30
Escudo portoghese . .	26,35	26,35	26,33	26,35	26,66	—	26,33	26,35	26,33	26,32
Peseta spagnola	11,663	11,663	11,66	11,663	11,660	—	11,665	11,663	11,66	11,65
Yen giapponese	2,236	2,236	2,24	2,236	2,24	—	2,2363	2,236	2,23	2,23

Media dei titoli del 21 ottobre 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	88,450
Redimibile 3,50 % 1934	100,125
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,950
» 5 % (Ricostruzione)	86,075
» 5 % (Riforma fondiaria)	86,550
» 5 % (Città di Trieste)	84,750
» 5 % (Beni esteri)	84,100
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,800
» 5,50 % » » 1968-83	83,050
» 5,50 % » » 1969-84	86,800
» 6 % » » 1970-85	88,350
» 6 % » » 1971-86	88,575
» 6 % » » 1972-87	88,050
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,25
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,750
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,950
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	86,125
» 5 % (» 1° aprile 1978)	83,575
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,950
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,700
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,775
» poliennali 7 % 1978	92,800

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 ottobre 1974

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	669,25
Dollaro canadese	680,785
Franco svizzero	231,765
Corona danese	111,145
Corona norvegese	120,997
Corona svedese	152,475
Fiorino olandese	252,515
Franco belga	17,399
Franco francese	141,25
Lira sterlina	1561,20
Marco germanico	258,815
Scellino austriaco	36,295
Escudo portoghese	26,34
Peseta spagnola	11,664
Yen giapponese	2,236

MINISTERO DELLE FINANZE

Elementi mobili e diritti addizionali applicabili, dal 22 luglio 1974 al 25 luglio 1974, all'importazione da Paesi terzi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (regolamento (CEE) n. 1059/69)

(in lire italiane per 100 chilogrammi netti)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
17.04		Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:			
		B. gomme da masticare del genere « chewing-gum », aventi tenore in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	17.04-301	I. inferiore a 60%	—	—	—
	17.04-305	II. uguale o superiore a 60%	—	—	—
	17.04-350	C. preparazione detta « cioccolato bianco »	1.728	zero	—
		D altri:			
		I non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:			
	17.04-401	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	zero	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	17.04-404	1. uguale o superiore a 5% e inferiore a 30% .	—	zero	—
	17.04-407	2 uguale o superiore a 30% e inferiore a 40% . .	—	zero	—
		3. uguale o superiore a 40% e inferiore a 50%:			
	17.04-411	aa) non contenenti amido o fecola	—	zero	—
	17.04-414	bb) altri	—	zero	—
	17.04-417	4. uguale o superiore a 50% e inferiore a 60% . .	—	zero	—
	17.04-421	5. uguale o superiore a 60% e inferiore a 70% . .	—	zero	—
	17.04-424	6 uguale o superiore a 70% e inferiore a 80% . .	—	zero	—
	17.04 422	7 uguale o superiore a 80% e inferiore a 90% .	—	zero	—
	17.04-431	8. uguale o superiore a 90%	—	zero	—
		II non nominati:			
	17.04-434	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	5.949	zero	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	17.04-437	1. uguale o superiore a 5% e inferiore a 30% . . .	4.309	zero	—
	17.04-441	2. uguale o superiore a 30% e inferiore a 50% . . .	1.527	zero	—
	17.04-444	3. uguale o superiore a 50% e inferiore a 70% . . .	—	zero	—
	17.04-447	4. uguale o superiore a 70%	—	zero	—
18.06		Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:			
		A cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, aventi tenore, in peso, di saccarosio:			
	18.06-120	I. inferiore a 65%	—	—	—
	18.06-140	II uguale o superiore a 65% e inferiore a 80% . . .	—	—	—
	18.06-1[illegible]0	III. uguale o superiore a 80%	—	—	—
		B gelati:			
	18.06-541	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
		II aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	18.06-545	a) uguale o superiore a 3% e inferiore a 7% .	7.160	zero	—
	18.06-560	b) uguale o superiore a 7%	12.594	zero	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
18.06 (*segue*)		C. cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao:			
	18.06-601	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	8.272	zero	—
		II. Altri:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	18.06-604	1. inferiore a 50%	—	zero	—
	18.06-607	2. uguale o superiore a 50%	—	zero	—
		b) aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	18.06-611	1. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 3% . . .	—	zero	—
	18.06-614	2. uguale o superiore a 3% e inferiore a 4,5% . . .	—	zero	—
	18.06-617	3. uguale o superiore a 4,5% e inferiore a 6% . . .	1.819	zero	—
	18.06-621	4. uguale o superiore a 6%	4.537	zero	—
		D. altre:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:			
	18.06-991	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	9.885	zero	—
	18.06-992	b) altre	9.885	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
		a) uguale o superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 6,5%:			
	18.06-993	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	—	zero	—
	18.06-994	2. altre	—	—	—
		b) superiore a 6,5% e inferiore a 26%:			
	18.06-995	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	36.870	—	—
		2. altre:			
	18.06-996	aa) preparazioni per la fabbricazione della cioccolata e di prodotti di cioccolata, dette « chocolate milk crumb », aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore a 6,5% ed inferiore a 11%, aventi tenore, in peso, di cacao superiore a 6,5 % ed inferiore a 15 % e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) superiore a 50% ed inferiore a 60%, presentato in pezzi irregolari	6.440	zero	—
	18.06-997	bb) non nominate	36.870	—	—
		c) uguale o superiore a 26%:			
	18.06-998	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	vedasi regime delle voci 21.07-F da VI a IX	—	—
	18.06-999	2. altre		—	—
19.01		Estratti di malto:			
	19.01-001	A. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90%	502	—	—
	19.01-005	B. altri	408	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
19.02		Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50%, in peso:			
	19.02-010	A. contenenti estratto di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore a 30%	2.230	—	—
		B. altre:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:			
		a) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola inferiore a 14%:			
	19.02-015	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.02-020	aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 60% . .	—	—	—
	19.02-025	bb) uguale o superiore a 60%	—	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 14% e inferiore a 32%:			
	19.02-030	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	—
	19.02-035	2. altre	—	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%:			
	19.02-040	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	—
	19.02-045	2. altre	—	—	—
		d) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%:			
	19.02-050	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	—
	19.02-055	2. altre	—	—	—
		e) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65% e inferiore a 80%:			
	19.02-060	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	—
	19.02-065	2. altre	—	—	—
		f) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 80% e inferiore a 85%:			
	19.02-070	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	—
	19.02-075	2. altre	—	—	—
	19.02-080	g) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 85%	—	—	—
		II aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	19.02-085	a) uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 5%	—	—	—
	19.02-090	b) uguale o superiore a 5%	7.064	—	—
19.03		Paste alimentari:			
	19.03-100	A. contenenti uova	—	—	—
		B. altre:			
	19.03-901	I. non contenenti farina o semolino di grano tenero . . .	—	—	—
	19.03-905	II. non nominate	—	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
19.04	19.04-000	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	—	—	—
19.05		Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « Puffed-rice, Corn-flakes » e simili:			
	19.05-100	A. a base di granturco	585	—	—
	19.05-300	B. a base di riso	—	—	—
	19.05-900	C. altri	—	—	—
19.06	19.06-000	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	—	—	—
19.07		Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:			
	19.07-100	A. pane croccante detto « Knackebrot »	2.694	—	4.229
	19.07-200	B. pane azzimo (Mazoth)	—	—	1.458
	19.07-300	C. pane di glutine per diabetici	—	—	—
		D. altri, aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	19.07-701	I. inferiore a 50%	—	—	—
	19.07-705	II. uguale o superiore a 50%	—	—	—
19.08		Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:			
		A. preparazioni dette « pan pepato » (« pain d'epices »), aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-101	I. inferiore a 30%	—	—	—
	19.08-104	II. uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%	—	—	—
	19.08-107	III. uguale o superiore a 50%	—	—	—
		B. altri:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola, aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-201	a) inferiore a 70%	—	zero	—
	19.08-204	b) uguale o superiore a 70%	—	zero	—
		II. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%:			
	19.08-207	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	488
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 30%:			
	19.08-211	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
	19.08-214	2. altri	8.215	zero	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 40%:			
	19.08-217	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
	19.08-221	2. altri	6.586	zero	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
19.08 (segue)		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 40%:			
	19.08-224	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
	19.08-227	2. altri	4.142	zero	—
		III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 32% e inferiore a 50%:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-231	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	—	—	849
	19.08-234	2. altri	15.300	—	849
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 20%:			
	19.08-237	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
	19.08-241	2. altri	9.756	zero	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 20%:			
	19.08-244	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
	19.08-247	2. altri	6.542	zero	—
		IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 50% e inferiore a 65%:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	19.08-251	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	—	—	1.209
	19.08-254	2. altri	7.979	—	1.209
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%:			
	19.08-257	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte	—	zero	—
	19.08-261	2. altri	10.531	zero	—
		V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 65%:			
	19.08-264	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	—	—	1.458
	19.08-267	b) altri	—	zero	—
21.01		Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:			
		A. cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:			
	21.01-105	II. altri	352	—	—
		B. estratti:			
	21.01-305	II. altri	630	—	—
21.06		Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:			
		A. lieviti naturali vivi:			
		II. lieviti di panificazione:			
	21.06-151	a) secchi	—	—	—
	21.06-155	b) altri	—	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21.07		Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove:			
		A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:			
	21.07-101	I. granturco	275	—	—
	21.07-104	II. riso	—	—	—
	21.07-107	III. altri	—	—	—
		B. paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:			
	21.07-201	I. paste alimentari non ripiene, cotte	—	—	—
		II. paste alimentari ripiene:			
	21.07-204	a) cotte	—	—	—
	21.07-207	b) altre	—	—	—
		C. gelati:			
	21.07-311	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte	—	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	21.07-315	a) uguale o superiore a 3% e inferiore a 7%	7.160	—	—
	21.07-350	b) uguale o superiore a 7%	12.594	—	—
		D. iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:			
		I. iogurt preparati:			
		a) in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	21.07-411	1. inferiore a 1,5%	14.804	—	—
	21.07-412	2. uguale o superiore a 1,5%	40.763	—	—
		b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	21.07-415	1. inferiore a 1,5%	1.316	—	—
	21.07-416	2. uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 4%	4.983	—	—
	21.07-417	3. uguale o superiore a 4%	36.234	—	—
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
		a) inferiore a 1,5% e aventi tenore, in peso, di proteine del latte (tenore di azoto × 6,38):			
	21.07-451	1. inferiore a 40%	16.449	—	—
	21.07-453	2. uguale o superiore a 40% e inferiore a 55%	23.850	—	—
	21.07-455	3. uguale o superiore a 55% e inferiore a 70%	30.430	—	—
	21.07-457	4. uguale o superiore a 70%	43.588	—	—
	21.07-458	b) uguale o superiore a 1,5%	45.293	—	—
	21.07-700	E. preparazioni dette «fondute»	27.176	—	—
		F. altre:			
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-802	aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	—	—	—
	21.07-803	bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%	—	—	—
	21.07-804	cc) uguale o superiore a 45%	—	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21.07 (*segue*)		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:			
	21.07-805	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-806	aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	—	—	—
	21.07-807	bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%	—	—	—
	21.07-808	cc) uguale o superiore a 45%	—	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:			
	21.07-809	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-810	aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	—	—	—
	21.07-811	bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%	—	—	—
	21.07-812	cc) uguale o superiore a 45%	—	—	—
		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%:			
	21.07-813	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-814	aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	—	—	—
	21.07-815	bb) uguale o superiore a 32%	—	—	—
		e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50% e inferiore a 85%:			
	21.07-816	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	—	—	—
	21.07-817	2. altre	—	—	—
	21.07-818	f) aventi tenore in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 85%	—	—	—
		II aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 1,5% e inferiore a 6%:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-819	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	9.059	—	—
		2 aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-820	aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	8.943	—	—
	21.07-821	bb) uguale o superiore a 32% e inferiore a 45%	8.884	—	—
	21.07-822	cc) uguale o superiore a 45%	8.826	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:			
	21.07-823	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	6.778	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-824	aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	7.314	—	—
	21.07-825	bb) uguale o superiore a 32%	7.255	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:			
	21.07-826	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	4.986	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-827	aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	4.870	—	—
	21.07-828	bb) uguale o superiore a 32%	4.826	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21.07 *(segue)*		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%:			
	21.07-829	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	1.728	—	—
	21.07-830	2. altre	1.627	—	—
	21.07-831	e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50%	—	—	—
		III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 6% e inferiore a 12%:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-832	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	18.117	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:			
	21.07-833	aa) uguale o superiore a 5% e inferiore a 32%	18.001	—	—
	21.07-834	bb) uguale o superiore a 32%	17.943	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:			
	21.07-835	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	15.837	—	—
	21.07-836	2. altre	16.372	—	—
		c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15% e inferiore a 30%:			
	21.07-837	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	14.045	—	—
	21.07-838	2. altre	13.943	—	—
		d) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 30% e inferiore a 50%:			
	21.07-839	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	10.787	—	—
	21.07-840	2. altre	10.743	—	—
	21.07-841	e) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 50%	8.343	—	—
		IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 12% e inferiore a 18%:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-842	1. non contenenti o contenenti, in peso meno di 5% di amido o di fecola.	27.176	—	—
	21.07-843	2. altre	27.060	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 15%:			
	21.07-844	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	24.895	—	—
	21.07-845	2. altre	24.820	—	—
	21.07-846	c) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 15%	23.103	—	—
		V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 18% e inferiore a 26%:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-847	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	40.763	—	—
	21.07-848	2. altre	40.734	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
21.07 (segue)	21.07-849	b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%	39.134	—	—
		VI aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 26% e inferiore a 45%:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-850	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	51.679	—	—
	21.07-851	2. altre	51.563	—	—
		b) aventi tenore in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5% e inferiore a 25%:			
	21.07-852	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	48.421	—	—
	21.07-853	2. altre	48.333	—	—
	21.07-854	c) aventi tenore, in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 25%	44.349	—	—
		VII aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 45% e inferiore a 65%:			
		a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):			
	21.07-855	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	79.586	—	—
	21.07-856	2. altre	79.520	—	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 5%:			
	21.07-857	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di amido o di fecola	76.328	—	—
	21.07-858	2. altre	77.920	—	—
		VIII aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 65% e inferiore a 85%:			
	21.07-859	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	102.324	—	—
	21.07-860	b) altre	100.695	—	—
	21.07-861	IX aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore a 85%	124.029	—	—
22.02		Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n 20.07:			
		B altre aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:			
	22.02-101	I. inferiore a 0,2%	—	—	—
	22.02-104	II uguale o superiore a 0,2% e inferiore a 2%	1.089	—	—
	22.02-107	III uguale o superiore a 2%	4.259	—	—
29.04		Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:			
		C polialcoli:			
	29.04-710	II mannite	—	—	—
		III sorbite:			
		a) in soluzione acquosa:			
	29.04-730	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale a 2% in peso, calcolata sul tenore in sorbite	—	—	—
	29.04-750	2 altra	—	—	—

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Elementi mobili	Diritti addizionali (1)	
				Zucchero	Farina
29.04 (*segue*)		b) altra:			
	29.04-770	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale a 2%, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	—	—	—
	29.04-790	2. altra	—	—	—
35.05		Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola:			
	35.05-110 35.05-150	A. destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti	—	—	—
		B. colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali sostanze in misura:			
	35.05-501	I. inferiore a 25%, in peso	—	—	—
	35.05-503	II. uguale o superiore a 25% e inferiore a 55%, in peso	—	—	—
	35.05-505	III. uguale o superiore a 55% e inferiore a 80%, in peso	—	—	—
	35.05-507	IV. uguale o superiore a 80%, in peso	—	—	—
38.12		Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:			
		A. bozzime preparate e appretti preparati:			
		I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura:			
	38.12-111	a) inferiore a 55%, in peso	—	—	—
	38.12-113	b) uguale o superiore a 55% e inferiore a 70%, in peso	—	—	—
	38.12-115	c) uguale o superiore a 70% e inferiore a 83%, in peso	—	—	—
	38.12-117	d) uguale o superiore a 83%, in peso	—	—	—

(1) Il diritto addizionale sugli zuccheri o sulla farina può essere calcolato, a richiesta dell'importatore, sulla base del quantitativo di zuccheri diversi (calcolati in saccarosio) effettivamente contenuto o del quantitativo di farina corrispondente al tenore, in peso, di amido o di fecola della merce (Circolare a stampa Ministero delle finanze - Direzione generale dogane e imposte indirette - n. 23 del 13 gennaio 1970, prot. numero 209/UTCD). Ai fini di tale calcolo, gli importi da prendere in considerazione sono i seguenti:

Zucchero bianco . . . . L. *zero per 100 kg*
Farina di grano tenero . . . . » 1.209 per 100 »
Farina di segala . . . . » 4.229 per 100 »

(7494)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale

Il dott. Giuseppe Carlo Cassì, nato a Modica (Ragusa) il 6 giugno 1945 ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Padova in data 9 marzo 1970.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Padova.

(8451)

Il dott. ing. Ubaldo Farisei, nato a San Giovanni Valdarno (Arezzo) il 12 gennaio 1941 ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 10 luglio 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito di consegnarlo all'Università di Bologna.

(8455)

Il dott. ing. Guido Gallione, nato a Fontanile (Asti) il 30 giugno 1941 ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione allo esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dall'Università di Genova in data 28 gennaio 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Genova.

(8452)

Smarrimento di certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, di diploma originale di abilitazione definitiva all'esercizio professionale.

Il dott. Eraldo Toninelli, nato a Ronco Scrivia il 20 aprile 1929 ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma di abilitazione definitiva all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatogli dalla Università di Genova in data 24 ottobre 1967.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Genova.

(8456)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Aggiornamento ed integrazione dell'elenco degli aiuti di ostetricia e ginecologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 24 ottobre 1972, 17 dicembre 1973, concernenti l'elenco degli aiuti di ostetricia e ginecologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 25 novembre 1972 e n. 18 del 19 gennaio 1974;

Visto che il dott. Minnenti Ferdinando, iscritto al n. 500 del citato elenco come idoneo a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, per ospedali provinciali, ha presentato ulteriore documentata istanza per ottenere l'inclusione come idoneo anche per ospedali zonali;

Visto che il dott. Ria Fortunato incluso al n. 640 del citato elenco come idoneo per ospedali provinciali a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ha presentato ulteriore certificazione per ottenere l'inclusione anche tra gli aiuti di ostetricia e ginecologia che alla data dell'8 maggio 1969 prestavano servizio di ruolo in ospedale provinciale;

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal dott. Re Giorgio ed accertato che il concorso cui ha partecipato presso l'ospedale « Principessa Iolanda » della Croce rossa di Milano, si è svolto secondo le modalità previste dal regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e della legge 10 marzo 1955 prorogata con legge 4 febbraio 1958, n. 121;

Viste le documentate istanze dei dottori Bolognesi Mino, Borsò Nicola, De Guglielmi Flavio, Laganà Demetrio, Larciprete Fernando, Liberti Alfonso, Mele Giulio, Pellegrino Nicola, Salemi Mariano, Torre Carlo e Violante Antonio che chiedono l'inclusione nell'elenco degli idonei di cui al primo comma;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento ed all'integrazione dell'elenco degli aiuti di ostetricia e ginecologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati, l'elenco degli aiuti di ostetricia e ginecologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreti ministeriali 24 ottobre 1972 e 17 dicembre 1973, viene così aggiornato:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
500. Minnetti Ferdinando	Montottone - 9 dicembre 1928						si	si
640. Ria Fortunato	Alezio - 15 gennaio 1929			si			si	

Art. 2.

All'elenco degli aiuti di ostetricia e ginecologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreti ministeriali 24 ottobre 1973 e 17 dicembre 1973 vengono aggiunti i seguenti nominativi:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938; n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
835. Bolognesi Mino	Fiesole - 18 luglio 1918					si		
836. Borsò Nicola	Pisa - 9 ottobre 1934					si		
837. De Guglielmi Flavio	Albenga - 23 giugno 1922					si		
838. Laganà Demetrio	Melito Porto Salvo - 5 marzo 1931							si
839. Larciprete Fernando	Rotello - 6 maggio 1938							si
840. Liberti Alfonso	Valguarnera - 4 novembre 1921							si
841. Mele Giulio	Santa Maria Capua Vetere - 6 agosto 1931							si
842. Pellegrino Nicola	Galatina - 25 marzo 1939				si			
843. Re Giorgio	Milano - 21 ottobre 1925							si
844 Salemi Mariano	Montemaggiore Belsito - 8 luglio 1919		si					
845 Torre Carlo	Napoli - 28 giugno 1932						si	
846. Violante Antonio	Cava dei Tirreni - 26 settembre 1927				si			

Art. 3.

I sanitari di cui agli articoli 1 e 2 possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di ostetricia e ginecologia presso enti ospedalieri di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco di ciascun nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 settembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(7933)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 1° agosto 1974, n. **31.**

Iniziative per il riequilibrio del patrimonio ittico mediante opere di ripopolamento.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 10 *agosto* 1974)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A favore di consorzi di enti pubblici locali diretti ad attuare iniziative per lo sviluppo del patrimonio ittico, l'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare iniziative:

1) per la istituzione ed il mantenimento in efficienza, nelle acque costiere dell'isola precluse alla pesca a strascico, di zone di ripopolamento attivo mediante la realizzazione sul fondo di idonee strutture che provochino una modificazione dell'ambiente naturale in modo da aumentare i livelli quantitativi e qualitativi della produzione ittica e da impedire nel contempo la pesca con attrezzature radenti;

2) per l'attività di vigilanza nelle zone di ripopolamento di cui al punto precedente;

3) per il controllo sull'andamento e lo sviluppo della produzione nelle zone di ripopolamento in rapporto alle zone vicinori, da affidarsi ad istituti scientifici specializzati.

Art. 2.

I consorzi sono promossi su iniziativa dell'Assessorato della industria e del commercio sulla base di uno statuto tipo, predisposto dall'assessorato medesimo, che ne regola lo svolgimento, nel quale deve essere prevista, tra l'altro, la partecipazione della rappresentanza delle categorie.

L'assessorato stabilisce il numero dei consorzi da costituirsi nella Regione, in relazione alle esigenze locali e all'efficienza da assicurare ai consorzi stessi.

Art. 3.

I finanziamenti previsti dalla presente legge sono concessi con decreto dell'assessore regionale per l'industria ed il commercio su documentata istanza del consorzio interessato e previo parere del consiglio regionale della pesca e delle attività marinare.

Alle relative istanze i consorzi devono allegare, per quanto attiene ai contributi di cui al n. 1 dell'art. 1, il progetto esecutivo delle opere da effettuare, una relazione di un organismo scientifico del settore ed il nulla osta della capitaneria di porto competente e, per quanto riguarda i contributi di cui ai numeri 2) e 3) dell'art. 1, le previsioni di spesa risultanti dai bilanci del consorzio e dagli accordi stipulati con gli organismi addetti alla sorveglianza scientifica nonchè per l'acquisto dei mezzi strumentali per effettuare la vigilanza (natanti e mezzi motorizzati) ed i preventivi di spesa da parte delle ditte fornitrici.

Art. 4.

Sull'ammontare della spesa possono essere concessi anticipi nella misura del 50 per cento dei finanziamenti stessi.

Art. 5.

L'assessore regionale per l'industria ed il commercio con proprio decreto ripartisce la spesa annuale a favore dei consorzi operanti nella Regione.

Art. 6.

Alla liquidazione definitiva del finanziamento si provvede a seguito della presentazione dei rendiconti da parte dei consorzi interessati.

L'assessore regionale per l'industria ed il commercio può disporre periodiche ispezioni per accertare lo stato delle opere di cui al n. 1 dell'art. 1 e l'impiego del contributo regionale.

Art. 7.

Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate le seguenti spese:

lire 50 milioni per l'esercizio in corso;
lire 200 milioni annui decorrenti dall'esercizio 1975.

Art. 8.

All'onere di lire 50 milioni derivante dalla applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno 1974.

All'onere di lire 200 milioni annui ricadente nell'esercizio finanziario 1975 e successivi, da iscrivere in bilancio in relazione alle effettive necessità, si provvede utilizzando parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie della Regione.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta ufficiale » della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 1° agosto 1974

BONFIGLIO

SALADINO

LEGGE 1° agosto 1974, n. **32.**

Integrazioni alle leggi regionali 29 dicembre 1973, n. 58, riguardante l'istituzione di corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento in favore dei dipendenti della ditta Società Piedigrotta di Caltanissetta e 10 giugno 1974, n. 16, recante provvidenze in favore degli operai contrattisti dei Cantieri navali del Tirreno e riuniti di Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 10 *agosto* 1974)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 1 della legge regionale 29 dicembre 1973, n. 58, è aggiunto il seguente comma:

« Ai fini addestrativi l'azienda ha facoltà di utilizzare nel ciclo produttivo i lavoratori ammessi alla frequenza dei corsi, avendo sempre riguardo alle prevalenti finalità dell'addestramento professionale. Nel caso in cui si avvalga di tale facoltà, l'azienda ha l'obbligo di darne formale comunicazione all'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione ».

Art. 2.

All'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1973, n. 58, dopo il primo comma è aggiunto il seguente altro:

« I lavoratori di cui al comma precedente sono obbligati ad osservare l'orario di lavoro in vigore nell'azienda ».

Art. 3.

L'art. 5 della legge regionale 29 dicembre 1973, n. 58, è modificato come segue:

« Per la liquidazione mensile dell'indennità e dell'assegno spettanti a norma dell'art. 2 della presente legge, l'assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato ad accreditare al direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Caltanissetta le somme occorrenti.

Il predetto ufficio dovrà presentare all'assessorato regionale del lavoro e della cooperazione, entro novanta giorni dalla chiusura dei corsi, i giustificativi di spesa relativi al pagamento degli assegni e delle indennità corrisposti ai lavoratori.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione procederà nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento dopo avere accertato lo stato di sospensione dal lavoro dei lavoratori ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 4 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 16, è abrogato.

Art. 5.

L'art. 6 della legge regionale 10 giugno 1974, n. 16, è modificato come segue:

« Le somme stanziate a favore degli enti di cui all'art. 2 della presente legge per lo svolgimento dei corsi programmati ed autorizzati, nonchè quelle relative alla liquidazione dell'assegno giornaliero di cui al primo comma dell'art. 3, sono accreditate all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo, il quale ne dispone l'erogazione agli stessi con i seguenti criteri:

50 per cento a comunicazione di avvenuto inizio dei corsi;

40 per cento su dichiarazione dell'ente debitamente sottoscritta attestante le spese sostenute a carico della prima erogazione;

10 per cento all'approvazione del rendiconto definitivo

Il rendiconto definitivo deve essere presentato dagli enti gestori all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Palermo entro novanta giorni dalla chiusura dei corsi ».

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 1° agosto 1974

BONFIGLIO

D'ACQUISTO

LEGGE 1° agosto 1974, n. 33.

Subingresso della Regione siciliana allo Stato nella stazione sperimentale consorziale di granicoltura per la Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 10 *agosto* 1974)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle more della riorganizzazione della sperimentazione agraria in Sicilia, l'amministrazione regionale subentra allo Stato nella stazione consorziale sperimentale di granicoltura per la Sicilia, istituita con regio decreto 12 agosto 1927, n. 2034, a decorrere dal 23 novembre 1969, data del recesso dello Stato, a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

La sede del consorzio e della stazione è trasferita a Caltagirone.

Art. 2.

Il rappresentante della Regione in seno al consiglio di amministrazione della stazione, da nominarsi con decreto dell'assessore per l'agricoltura e le foreste, è di diritto presidente del consiglio stesso.

Con le stesse modalità sarà nominato il collegio dei revisori, costituito da due dirigenti dell'assessorato dell'agricoltura e delle foreste e da un dirigente della ragioneria generale della Regione.

Art. 3.

Al funzionamento della stazione si provvede con personale dell'assessorato dell'agricoltura e delle foreste e dell'ente di sviluppo agricolo.

La direzione della stazione è temporaneamente affidata, con decreto dell'assessore per l'agricoltura e le foreste, ad un dirigente tecnico dell'assessorato dell'agricoltura e delle foreste, o ad un funzionario dell'ente di sviluppo agricolo, ovvero ad un funzionario dell'amministrazione dello Stato o della Regione in pensione, semprechè gli stessi abbiano svolto attività nel campo della genetica applicata al miglioramento della granicoltura isolana.

Art. 4.

L'amministrazione regionale è autorizzata a contribuire al funzionamento della stazione con una sovvenzione annua di lire 50 milioni, a decorrere dal 1° gennaio 1974.

Art. 5.

Alla spesa di lire 50 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1974.

Per gli esercizi successivi si provvede utilizzando parte dell'incremento del gettito delle entrate tributarie.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio della Regione.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 1° agosto 1974

BONFIGLIO

GIUMMARRA

(7636)

LEGGE 1° agosto 1974, n. 34.

Soppressione delle scuole professionali regionali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 17 *agosto* 1974)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre successivo alla entrata in vigore della presente legge sono soppresse le scuole professionali istituite ai sensi della legge regionale 15 luglio 1950, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

L'assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a provvedere, entro il termine di 6 mesi dalla data prevista all'art. 1 a tutte le operazioni rese necessarie dalla soppressione delle scuole professionali, nonchè alla liquidazione degli oneri derivanti dal funzionamento e dalla soppressione delle scuole stesse, anche se disposta anteriormente alla data del 1° ottobre 1974, purchè derivanti da regolari impegni.

Alla scadenza del termine previsto nel precedente comma, le residue operazioni verranno effettuate direttamente dall'assessorato regionale delle finanze.

Il materiale didattico e di arredamento delle soppresse scuole professionali viene destinato, d'intesa con l'assessorato regionale della pubblica istruzione, in uso temporaneo, prioritariamente ai centri di addestramento professionale agenti in Sicilia, agli istituti professionali di Stato ed ai comuni.

Art. 3.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, è soppresso il ruolo delle scuole professionali regionali, istituito con la legge regionale 9 aprile 1959, n. 13, e successive modifiche.

Il personale già immesso nel soppresso ruolo delle scuole professionali è inquadrato, a domanda, anche in soprannumero, nel ruolo amministrativo dell'amministrazione regionale.

In detto ruolo è, altresì, inquadrato il personale non di ruolo che si trovi in attività di servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che sia stato assunto nelle scuole professionali regionali posteriormente al 30 settembre 1959 e fino al 30 settembre 1964.

Art. 4.

Il personale di cui al precedente art. 3, in possesso delle qualifiche previste dalla legge regionale 15 luglio 1950, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni, assumerà, all'atto dello inquadramento nel ruolo amministrativo dell'amministrazione regionale, le qualifiche previste dalla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, secondo le corrispondenze di qualifica di cui appresso:

direttore (preside-direttore amministrativo, direttore, direttore-tecnico): dirigente;

insegnante di cultura generale, insegnante di materie speciali, capotecnico, segretario: assistente;

applicato di segreteria e istruttore pratico: archivista-dattilografo;

bidello: commesso, agente tecnico, operaio.

Art. 5.

Al personale inquadrato ai sensi degli articoli precedenti è attribuito il trattamento economico previsto dalla tabella *N* annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni.

All'atto dell'inquadramento nel ruolo amministrativo della amministrazione regionale al personale di cui alla presente legge è attribuito il trattamento economico equivalente a quello goduto o maturato in conformità delle corrispondenze previste dalla tabella *O* annessa alla citata legge n. 7 del 1971, sostituendo alla previsione concernente la ex carriera del personale ausiliario, compresi gli agenti tecnici e gli operai, la seguente:

« *Bidelli*:

ex coeff. 151: retribuzione della qualifica di commesso, agente tecnico ed operaio alla classe di stipendio iniziale;

ex coeff. 157: retribuzione della qualifica di commesso, agente tecnico ed operaio alla classe di stipendio prevista dopo due anni;

ex coeff. 159: retribuzione della qualifica di commesso, agente tecnico ed operaio alla classe di stipendio prevista dopo sei anni ».

Per il personale proveniente dall'ex coeff. 450 la corrispondenza si determina, ai sensi dell'art. 76 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, riducendo del 10 per cento il trattamento previsto per l'ex coeff. 500.

Ai fini della determinazione dell'anzianità complessiva utile per il conseguimento delle classi di stipendio previste dalla tabella *N* citata il servizio prestato presso le soppresse scuole professionali regionali si valuta per intero se di ruolo o ridotto al 50 per cento se non di ruolo.

Nella prima applicazione della presente legge l'anzianità posseduta e valutata ai sensi del comma precedente può essere utilizzata solo per il passaggio alla classe di stipendio successiva a quella corrispondente al coefficiente posseduto. Per il passaggio alle successive classi di stipendio l'anzianità residua sara utilizzata per il 50 per cento.

Art. 6.

Al personale sprovvisto del titolo di studio prescritto per la qualifica attribuita a norma dei precedenti articoli 4 e 5 non vengono riconosciute le ulteriori classi di stipendio.

Fino al compimento del 23° anno di servizio a tale personale vengono attribuiti scatti biennali del 2,50 per cento e dopo il compimento del 23° anno di servizio scatti biennali del 4 per cento.

Art. 7.

Per il trattamento di quiescenza e di previdenza del personale inquadrato ai sensi degli articoli precedenti, si applicano le disposizioni previste per i dipendenti dell'amministrazione regionale.

Il servizio prestato nel soppresso ruolo delle scuole professionali è valido ai fini di quanto previsto nel comma precedente.

Agli stessi fini il personale di cui alla presente legge può, altresì, riscattare in tutto od in parte il servizio non di ruolo prestato presso l'amministrazione regionale, ivi compreso quello prestato presso le scuole professionali regionali.

Per i servizi non di ruolo indicati nell'art. 6 della legge regionale 22 giugno 1960, n. 21, per il riscatto dei quali sia stata esercitata da parte degli interessati la relativa facoltà, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento della presentazione della domanda di riscatto.

Il servizio prestato dal 1° gennaio 1963 al 30 settembre 1967 dal personale inquadrato in ruolo ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 16 giugno 1965, n. 15, è riconosciuto utile agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza, sulla base dei relativi contributi già versati al fondo di quiescenza, previdenza ed assistenza per il personale della Regione.

Art. 8.

Per il collocamento a riposo del personale di cui alla presente legge si applicano le disposizioni dettate dalla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni.

Il personale proveniente dalle qualifiche di preside-direttore amministrativo, direttore, direttore tecnico, insegnante e capotecnico che, alla data indicata all'art. 1, abbia compiuto il 65° anno di età ma non abbia raggiunto il numero di anni di servizio richiesto per il conseguimento del minimo di pensione, è trattenuto in servizio, a domanda, fino al raggiungimento del suindicato minimo.

Art. 9.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modificazioni ed aggiunte, nonchè le altre disposizioni concernenti il personale dell'amministrazione regionale.

Art. 10.

All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 5 della presente legge previsto in lire 300 milioni e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 20911 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Agli altri oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e ricadenti nell'esercizio finanziario in corso di provvede con gli stanziamenti dei capitoli di bilancio destinati alle spese per il personale delle scuole professionali per l'anno 1974.

Agli oneri ricadenti negli esercizi finanziari successivi si provvede con le disponibilità derivanti, in dipendenza dell'applicazione della presente legge, dalla cessazione di tutte le spese autorizzate per l'istruzione professionale.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

A decorrere dalla data indicata all'art. 1 sono abrogate tutte le disposizioni concernenti le scuole professionali regionali incompatibili con quelle della presente legge.

Art. 12.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta ufficiale » della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 1° agosto 1974

BONFIGLIO

MANNINO — AVOLA

(7637)

LEGGE 16 agosto 1974, n. 35.

Interventi per la realizzazione di un programma di opere irrigue e opere prioritarie dei piani zonali dell'Ente di sviluppo agricolo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 24 *agosto* 1974)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il completamento di dighe in corso di costruzione, per l'integrazione del finanziamento statale relativo alla diga Castello, nonchè per la realizzazione di opere relative a complessi irrigui al servizio delle dighe stesse o connesse con disponibilità idriche già acquisite alla irrigazione è autorizzata la spesa di lire 128.800 milioni.

Art. 2.

A carico dello stanziamento previsto dal precedente articolo la somma di lire 9.000 milioni è destinata, in aggiunta a quella prevista dall'art. 4 della legge regionale 28 dicembre 1961, n. 30, per la realizzazione dell'invaso nel bacino imbrifero del fiume Salso sul torrente Olivo.

Art. 3.

Il programma degli interventi di cui all'art. 1, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sarà sottoposto all'approvazione della giunta regionale da parte dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, il quale ne riferisce preventivamente alla III commissione legislativa dell'assemblea « Agricoltura, foreste, industria, commercio, pesca e artigianato ».

Art. 4.

Per le finalità previste dalla lettera *d*) del n. 2 dell'art. 1 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4 e dall'art. 9 della legge regionale 12 aprile 1967, n 34, ed in particolare per la realizzazione dell'invaso sul fiume Gibbesi e relativa condotta di adduzione è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10.200 milioni da assegnarsi all'Ente minerario siciliano.

Art. 5.

Le opere già comprese nei programmi prioritari dell'Ente di sviluppo agricolo, da finanziare con i mutui di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48, in pendenza di perfezionamento dei mutui, possono essere finanziate con i fondi di cui alla lettera c) dell'art. 3 della legge stessa e fino alla concorrenza dello stanziamento ivi previsto.

Le modifiche dei programmi delle opere prioritarie di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 28 novembre 1970, n. 48, deliberate dal consiglio di amministrazione dell'Ente di sviluppo agricolo sono approvate direttamente dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste a prescindere dal parere del comitato tecnico amministrativo.

Eventuali modifiche nell'ambito dei programmi per le zone terremotate, redatti ai sensi delle leggi regionali 3 febbraio 1968, n. 1 e 18 luglio 1968, n. 20, sono approvate direttamente dall'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste con le stesse modalità previste dal comma precedente.

Art. 6.

Per la realizzazione delle opere di cui alla presente legge si applicano le norme vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche regionali.

Art. 7.

Per le opere previste dalla presente legge, le somme relative sono accreditate dall'amministrazione regionale a favore del legale rappresentante dell'Ente di sviluppo agricolo e dei consorzi di bonifica concessionari, inizialmente nella misura del 30 per cento, presso gli stabilimenti siti nei capoluoghi di provincia dell'istituto di credito tesoriere della Regione.

I successivi ordini di accreditamento saranno effettuati in relazione alle effettive necessità di spesa.

Per le opere previste dall'art. 4 della presente legge le somme relative sono versate dall'amministrazione regionale a favore del legale rappresentante dell'Ente minerario siciliano, inizialmente nella misura del 30 per cento, presso gli stabilimenti siti nei capoluoghi di provincia dell'istituto di credito tesoriere della Regione.

I successivi versamenti saranno effettuati in relazione alle effettive necessità di spesa.

Art. 8.

All'onere complessivo di lire 139.000 milioni previsto dalla presente legge si provvede utilizzando parte delle disponibilità derivanti dalle assegnazioni disposte per il quinquennio 1972-76 con la legge 1° novembre 1973, n. 735.

Le somme da iscrivere in ciascun esercizio finanziario nel bilancio del fondo di solidarietà nazionale sono determinate in lire 49.000 milioni per l'anno 1974 ed in lire 30.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1975, 1976, 1977.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta ufficiale » della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 16 agosto 1974

BONFIGLIO

GIUMMARRA — SALADINO

LEGGE 16 agosto 1974, n. 36.

Interventi straordinari nel settore della difesa del suolo e della forestazione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 24 *agosto* 1974)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, tenuto conto delle condizioni ambientali e con riferimento particolare al dissesto idrogeologico dei bacini, provvederà alla redazione di un piano generale di massima degli interventi pluriennali per la conservazione e la tutela degli equilibri ambientali in materia di boschi, difesa del suolo e conservazione della natura, ivi compresi quelli concernenti la costruzione di piccoli e medi serbatoi per la raccolta delle acque nei tronchi montani dei bacini e le opere connesse a scopo di irrigazione nelle aree montane. Tale piano sarà inviato preventivamente alle comunità montane ed anche ai comuni interessati non inclusi nelle comunità montane che, entro il termine di sessanta giorni, potranno esprimere pareri ed osservazioni.

Il piano, unitamente alle osservazioni ed ai pareri, viene trasmesso all'assemblea regionale siciliana per l'approvazione con legge.

Art. 2.

Per la difesa e la conservazione del suolo mediante l'esecuzione ed il completamento di rimboschimenti, rinsaldamenti ed opere costruttive connesse su terreni ricadenti in bacini montani ovvero in zone vincolate o vincolabili a termini del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, nonchè mediante la ricostituzione o l'ampliamento di boschi deteriorati, è autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni a carico del bilancio del fondo di solidarietà nazionale.

Art. 3.

L'approvazione del progetto delle opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Art. 4.

Gli interventi nel settore della forestazione saranno effettuati su terreni demaniali della Regione o di altri enti pubblici o comunque su terreni da acquisire al demanio della Regione.

Per le espropriazioni relative alle opere previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e sue successive modificazioni, nonchè quelle di cui al titolo I della legge regionale 18 novembre 1964, n. 29.

Quando i terreni da espropriare o da occupare sono condotti a mezzadria o in affitto da coltivatori diretti, a questi, fatti salvi eventuali diritti di miglioria, spetta altresì un indennizzo pari al 20 per cento dell'indennità di esproprio.

Ove l'espropriazione o l'occupazione riguardi terreni di proprietà di coltivatori diretti la relativa indennità è aumentata del 20 per cento.

Per i lavori eseguiti in amministrazione diretta a mezzo degli ispettorati ripartimentali delle foreste e degli uffici dell'amministrazione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione, si deroga dal limite di importo previsto dall'art. 11 della legge regionale 18 luglio 1961, n. 10.

Art. 5.

Ferma restando la competenza primaria del Corpo dei vigili del fuoco, il Corpo forestale siciliano adotta le misure di prevenzione, vigilanza, avvistamento e segnalazione di incendi boschivi, organizzando gli interventi di spegnimento che interessino esclusivamente zone boschive.

Art. 6.

Tutte le spese per l'attrezzatura, i mezzi, le dotazioni e la propaganda occorrenti per prevenzione, nonchè gli interventi per il controllo degli incendi boschivi sono a carico della Regione siciliana.

Rientrano in tali spese anche gli impianti fissi di avvistamento, gli impianti fissi e mobili di radio-tele-segnalazioni, gli apprestamenti per le riserve d'acqua e i viali tagliafuoco, i noli di mezzi aerei impiegati negli interventi, le spese per i soccorsi urgenti ed il vettovagliamento delle squadre impegnate nelle operazioni prolungate di spegnimento, la sperimentazione e l'impiego di sostanze e tecniche estinguenti o ritardanti.

Art. 7.

Il direttore regionale delle foreste esercita anche le attribuzioni previste per i dirigenti forestali dall'art. 3 della legge regionale 5 aprile 1972, n. 24.

Alla direzione regionale delle foreste è devoluta l'amministrazione del personale appartenente ai ruoli del Corpo forestale.

Art. 8.

Gli agenti tecnici del Corpo forestale sono adibiti ai lavori di competenza dell'amministrazione forestale anche con il compito di curare l'appropriato impiego degli operai, del materiale e delle attrezzature relative.

E' fatto tassativo divieto di adibire i predetti agenti tecnici a mansioni di ufficio.

Art. 9.

L'organizzazione regionale dei corsi di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 5 aprile 1972, n. 24, è regolata in base alle disposizioni vigenti per la scuola forestale del Corpo forestale dello Stato.

Art. 10.

Per le finalità previste dal precedente art. 6 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1974 la spesa di lire 500 milioni.

Art. 11.

Per le attrezzature occorrenti per la progettazione ed esecuzione delle opere previste dalla presente legge, nonchè per la meccanizzazione dei servizi istituzionali e l'adeguamento delle strutture tecniche è riservata l'aliquota del 5 per cento dello stanziamento di cui all'art. 2.

Art. 12.

Ai fini della redazione del piano di cui alla presente legge, per avvalersi della collaborazione di organismi universitari, la amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione.

Ai fini della redazione del piano di cui al comma precedente è autorizzata la spesa di lire 20 milioni.

Art. 13.

All'onere complessivo di lire 25.520 milioni derivante dalla applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso si provvede utilizzando la disponibilità dei seguenti capitoli di spesa del bilancio della Regione e del fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario 1974 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:

cap. 20911 . . . . lire 520 milioni
cap. 2151 (F.S.N.) . . . . . . » 25.000 milioni

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni al bilancio della Regione e del fondo di solidarietà nazionale.

Art. 14.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 16 agosto 1974

BONFIGLIO

GIUMMARRA

LEGGE 16 agosto 1974, n. 37.
Provvedimenti urgenti per la serricultura.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 24 *agosto* 1974)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle aziende agricole che praticano le coltivazioni in serra un contributo del 40 per cento sulle spese sostenute per la sterilizzazione dei terreni compresi negli apprestamenti di protezione.

Il contributo di cui al precedente comma è elevato al 50 per cento per i singoli coltivatori diretti ed al 60 per cento per le cooperative e le associazioni.

Art. 2.

L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere in favore di aziende agricole che praticano le coltivazioni in serra contributi in conto capitale nella misura del 50 per cento della spesa per l'acquisto delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle operazioni di sterilizzazione del terreno e di difesa fitosanitaria.

Il contributo di cui al comma precedente è elevato al 70 per cento per le cooperative e le associazioni.

Art. 3.

In favore delle aziende agricole che praticano le coltivazioni in serra con copertura in fogli di plastica è autorizzata la concessione di un contributo di L. 250 per ogni chilogrammo di plastica acquistata per il rinnovo della copertura, a partire dall'anno successivo all'impianto della serra.

Il contributo di cui al precedente comma è elevato a lire 300 per i singoli coltivatori diretti ed a L. 350 per le cooperative e le associazioni.

Art. 4.

Ai fini della concessione dei contributi di cui ai precedenti articoli, i richiedenti dovranno presentare ai competenti ispettorati provinciali dell'agricoltura apposita istanza corredata dalle fatture relative agli acquisti o alle altre spese sostenute, debitamente quietanzate.

La liquidazione dei contributi sarà effettuata sulla base dell'accertata rispondenza degli acquisti o delle spese elencati in fattura.

Art. 5.

I contributi di cui alla presente legge sono concessi anche alle aziende agricole che, precedentemente alla entrata in vigore della presente legge, abbiano, nell'anno solare in corso, provveduto alle operazioni ed agli acquisti previsti negli articoli precedenti.

Art. 6.

Per la più celere attuazione della presente legge l'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a destinare presso gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, con il trattamento di missione e per un periodo non superiore a tre mesi, personale dell'amministrazione regionale dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 7.

Per le finalità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1974 la spesa di lire 2.000 milioni.

Per le finalità dell'art. 3 è autorizzata per l'esercizio finanziario 1974 la spesa di lire 3.900 milioni.

Art. 8.

All'onere di lire 5.900 milioni derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente sul bilancio della Regione nell'esercizio finanziario 1974 si fa fronte utilizzando la disponibilità dei capitoli di spesa per l'anno 1974 numeri 20911, 20912 e 20913, rispettivamente per lire 1.000 milioni, 500 milioni e 4.400 milioni.

Il presidente della Regione è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 9.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 16 agosto 1974

BONFIGLIO

GIUMMARRA

(7638)

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1974, n. 26.

Concessione di contributi annui al comune di Aosta per il finanziamento di lavori di pubblica utilità e per interventi di interesse generale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 9 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione al comune di Aosta, a carico del bilancio della Regione, di contributi annui di lire duecentocinquantamilioni, per la durata di anni venti, a decorrere dal corrente anno finanziario, a titolo di intervento regionale nelle spese relative a lavori di pubblica utilità da eseguire dal predetto comune d'intesa con la giunta regionale, nonchè per interventi di interesse generale gravanti sul bilancio della città di Aosta.

Art. 2.

I contributi annui di cui al precedente articolo saranno concessi dalla giunta regionale e saranno versati alla tesoreria del comune di Aosta oppure, a richiesta del comune stesso, direttamente ad istituti di credito, cassa di risparmio o enti finanziatori in caso di finanziamenti concessi al comune di Aosta mediante accensione di mutui passivi o sconto dei contributi annui regionali previsti all'articolo precedente.

Art. 3.

La giunta regionale è autorizzata a stabilire le modalità necessarie per l'esecuzione della presente legge.

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 240 che viene istituito nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974, previo prelievo di pari somma dal cap. 271 della parte spesa dello stesso bilancio e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi fino all'anno 1993.

Art. 5.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 240. — Contributi al comune di Aosta per il finanziamento di lavori di pubblica utilità e per interventi di interesse generale . . . . L. 250.000.000

Variazioni in diminuzione:

Cap. 271. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - allegato *F*) . . . . L. 250.000.000

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 6 agosto 1974

DUJANY

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1974, n. 27.

Contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 9 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di assicurare la continuità dei servizi pubblici di trasporto, la giunta regionale è autorizzata a concedere contributi annui dal 1° gennaio 1973 alle imprese che esercitano professionalmente servizi automobilistici di interesse regionale sia di linea ordinaria sia per lavoratori dipendenti e per studenti entro i limiti di spesa indicati nei successivi articoli.

Art. 2.

I contributi saranno erogati per ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio, per l'anno per il quale è richiesto il contributo, di tutto il complesso di autolinee esercitate da ciascuna impresa e saranno calcolati sulla base dei seguenti parametri:

a) contributo pari all'intero ammontare degli sconti praticati ai viaggiatori in possesso di biglietto di abbonamento o tessera a tariffa preferenziale;

b) contributo in relazione alle percorrenze effettuate sino ad un massimo di:

L. 40 per autobus/km per tutte le linee o tratti di linea svolgentesi in territorio regionale i cui capilinea siano a quota inferiore a mt. 800;

L. 65 per autobus/km per le linee o tratti di linea svolgentesi in territorio regionale con almeno un capolinea situato a quota superiore a mt. 800, purchè posto nel territorio della regione Valle d'Aosta, con esclusione di linee che hanno percorso esclusivamente corrente sulla direttrice Torino-Aosta-Courmayeur.

Art. 3.

Le imprese saranno ammesse a beneficiare dei contributi per le autolinee:

che si svolgono interamente nell'ambito del territorio della Regione;

che si svolgono solo parzialmente nel territorio ma che, comunque, assolvono ad esigenze di traffico riconosciute dalla giunta regionale di interesse regionale, e per la sola parte di percorso su cui tale interesse è riconosciuto.

Art. 4.

Ai fini della determinazione del contributo chilometrico va considerata la percorrenza dei servizi di linea ordinari. A questa sarà aggiunta la percorrenza relativa ai servizi per lavoratori dipendenti e per studenti e sarà sottratta quella relativa ai giorni di sospensione.

Art. 5.

Le imprese concessionarie potranno beneficiare del contributo previsto dall'art. 2, per ciascun anno di competenza, a condizione che:

abbiano garantito la normale efficienza del servizio;

abbiano osservato le disposizioni contrattuali di lavoro nonchè le leggi sociali.

La giunta regionale potrà comunque concedere i contributi solo dopo che l'impresa abbia provveduto ad eliminare le deficienze del servizio o ad ottemperare agli obblighi di cui al comma precedente.

Le imprese, inoltre, dovranno dimostrare di aver proceduto in sede di bilancio all'accantonamento delle percentuali di ammortamento previste dalle norme in materia e di aver reimpiegato le somme risultanti nell'adeguamento e miglioramento del materiale e delle attrezzature.

Qualora, all'atto della concessione del contributo la titolarietà della concessione stessa risulti trasferita, con regolare autorizzazione, ad altro concessionario, il contributo verrà ripartito fra il cedente ed il cessionario in proporzione ai periodi di espletamento del servizio nell'anno di competenza.

Art. 6.

Le aliquote di cui all'art. 2 saranno soggette a revisione annuale, da farsi con legge, e saranno adeguate alle variazioni incrementative dei costi acquisite con la documentazione di cui all'art. 8.

Tali nuove aliquote varranno per la determinazione dei contributi dovuti alle imprese a fronte della gestione dell'esercizio precedente secondo quanto disposto al successivo art. 9.

E' esclusa la revisione delle aliquote di cui allo stesso art. 2 per quanto riguarda la gestione 1973.

Art. 7.

Le domande di contributo per il 1973 e 1974, indirizzate al presidente della giunta regionale, devono pervenire alla regione Valle d'Aosta entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La domanda di contributo per il 1973 dovrà essere accompagnata anche dalla documentazione di cui al successivo art. 8.

Per gli anni successivi al 1974 la domanda di contributo, sempre indirizzata al presidente della giunta regionale, dovrà pervenire alla regione Valle d'Aosta entro il 31 marzo dell'anno per il quale il contributo è richiesto.

La domanda deve contenere:

l'indicazione dell'impresa richiedente;

l'elenco delle linee e dei servizi per lavoratori dipendenti e per studenti per i quali è richiesto il contributo, con l'indicazione per ciascuno di essi delle percorrenze previste per l'anno in corso, e delle quote altimetriche dei rispettivi capilinea.

Art. 8.

Entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno le imprese dovranno trasmettere, a corredo della domanda di contributo di cui all'art. 7, la seguente ulteriore documentazione con riferimento all'anno precedente:

una dichiarazione del concessionario che attesti il rispetto delle condizioni di cui all'art. 5;

il conto economico della gestione relativo a tutte le attività aziendali, compilato in conformità all'apposito mod. 1;

un elenco di tutti i servizi automobilistici di interesse regionale esercitati dall'impresa con l'indicazione delle percorrenze e dei proventi a tariffa preferenziale, conforme all'allegato mod. 2;

documentazione che specifichi gli introiti relativi ai servizi esercitati, comprovati dalle denunce agli uffici IVA;

dichiarazioni dei competenti uffici postali e dei comuni relative agli eventuali canoni e sussidi percepiti;

l'eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria al completamento dell'istruttoria.

Art. 9.

Alle imprese che hanno presentato domanda di contributo sarà concesso un acconto pari al 50% del contributo definitivo erogato alle stesse per l'anno precedente; il conguaglio risultante dai conteggi effettuati sulla scorta della documentazione di cui all'art. 8 verrà liquidato nel primo semestre dell'anno successivo. Per il contributo relativo all'anno 1973 si farà luogo a liquidazione totale sulla scorta della documentazione di cui all'art. 8 precedente.

Art. 10.

La giunta regionale provvede alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge nonchè all'approvazione e liquidazione delle relative spese.

Art. 11.

I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con contributi, sussidi o rimborsi concessi dallo Stato o da enti pubblici: il loro importo deve essere dall'impresa interessata versato alla Regione sino a concorrenza dei contributi regionali ottenuti in applicazione della presente legge. La richiesta di tali contributi e sussidi, quando siano previsti per legge o regolamento, è obbligatoria per le imprese interessate: l'avvenuta presentazione della richiesta dovrà essere comprovata in sede di presentazione della documentazione di cui all'art. 8.

Art. 12.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 481 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974, previo prelievo di pari somma dal cap. 206 della parte spesa del bilancio stesso, e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Art. 13.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 481. — Spese per la concessione di contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori . . . . . L. 500.000.000

Variazioni in diminuzione:

Cap. 206. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato *E*) . . L. 500.000.000

Art. 14.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 6 agosto 1974

DUJANY

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1974, n. **28**.

Provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare e per l'acquisto o costruzione di fabbricati destinati a servizi di interesse pubblico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 9 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la ripresa dell'industria edilizia è autorizzata per l'anno 1974 la spesa complessiva di L. 800.000.000 (ottocentomilioni) da destinare:

a) all'acquisizione di terreni e fabbricati e alla costruzione su aree di proprietà regionale site nei comuni della Valle d'Aosta di fabbricati per alloggi di tipo economico e popolare aventi le caratteristiche previste per detti fabbricati dalle vigenti leggi;

b) alla concessione ai comuni e all'istituto autonomo case popolari della Valle d'Aosta di contributi per la realizzazione delle finalità indicate alla precedente lettera *a*) e per l'acquisto o costruzione di fabbricati da destinare a servizi di interesse pubblico.

Art. 2.

La scelta delle aree per la costruzione dei fabbricati di cui all'articolo precedente sarà approvata dalla giunta regionale di intesa con le amministrazioni comunali interessate.

La giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti deliberativi necessari per l'acquisto di terreni e fabbricati, per la costruzione dei predetti fabbricati e per l'approvazione ed il finanziamento delle relative spese, in esecuzione della presente legge.

La giunta regionale è, altresì, autorizzata ad affidare al locale istituto autonomo per le case popolari — mediante apposite convenzioni — l'approvazione e l'espletamento, per conto della Regione, degli atti relativi alla progettazione e all'appalto delle opere per la costruzione dei fabbricati di cui alla presente legge, nonchè alla gestione e manutenzione dei fabbricati suddetti.

Art. 3.

I nuovi alloggi popolari di cui alla presente legge saranno assegnati in locazione a prezzi che consentano l'ammortamento, nel periodo di anni 40, delle spese di acquisizione delle aree e delle spese di costruzione dei fabbricati.

Le spese di acquisizione delle aree saranno conteggiate per la determinazione del canone di locazione in misura non superiore al 10 % del prezzo del canone stesso.

Gli alloggi saranno assegnati in affitto, previa formazione di graduatorie comunali formate in base a condizioni e a punteggi stabiliti dal consiglio regionale, con precedenza alle famiglie abitanti in vecchi fabbricati da demolire per ragioni igienico-sanitarie o urbanistiche.

Art. 4.

La giunta regionale è autorizzata a stabilire le modalità necessarie per l'esecuzione della presente legge.

Art. 5.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 220 che viene istituito nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974, previo prelievo di pari somma dal cap. 271 della parte spesa del bilancio stesso.

Art. 6.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 220. — Spese per costruzione di alloggi di tipo economico e popolare e di fabbricati destinati a servizi di pubblico interesse . . . . L. 800.000.000

Variazioni in diminuzione:

Cap. 271. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - allegato *F*) . . . . L. 800.000.000

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 21 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, addì 6 agosto 1974

DUJANY

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1974, n. **29**.

Proroga, con modifiche, per l'anno 1974, delle provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 9 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono prorogate, per l'anno 1974, con le seguenti modifiche, le norme delle leggi regionali 30 novembre 1965, n. 24; 12 settembre 1966, n. 11; 10 aprile 1967, n. 11; 9 febbraio 1968, n. 3; 30 agosto 1970, n. 22; 3 agosto 1971, n. 7; 20 maggio 1972, n. 4 e 27 aprile 1973, n. 21, riguardanti provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.

Art. 2.

L'importo dei mutui che la Regione può autorizzare per lo esercizio 1974, ai sensi del paragrafo 7) dell'art. 1 della legge regionale 12 settembre 1966, n. 11, è stabilito in lire un miliardo; la conseguente spesa ventennale risultante a carico della Regione, ammontante a complessive lire ottocentomilioni, sarà ripartita in venti annualità di lire quarantamilioni ciascuna, a decorrere dall'anno finanziario 1974 e fino all'anno finanziario 1994.

Al finanziamento della sopracitata spesa derivante a carico della Regione dall'applicazione del presente articolo si provvederà:

a) *per l'anno finanziario* 1974:

mediante imputazione all'apposito capitolo di spesa 265 del bilancio della Regione per l'anno 1974 (« Contributi per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare »), il cui stanziamento annuo viene aumentato da L. 390.000.000 a L. 430.000.000 mediante prelievo della somma di lire 40 milioni dal cap. 271 del bilancio stesso (« Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - spese in conto capitale - allegato *F* »), sul quale risulta disponibile la somma annua di lire 40 milioni;

b) *per i successivi anni finanziari*:

mediante imputazione della spesa annua di lire 40 milioni al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni finanziari e fino all'anno 1994.

Art. 3.

L'art. 6 della legge regionale 10 aprile 1967, n. 11, già modificato con l'art. 3 della legge regionale 30 agosto 1970, n. 22, con l'art. 3 della legge 20 maggio 1972, n. 4, e con l'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1973, n. 21, viene integrato con l'aggiunta dei seguenti nuovi capoversi finali:

« L. 13.000.000 per la durata di venti anni, a partire dall'anno 1974 e fino all'anno 1993.

Nel caso di costruzione di nuovi alloggi o di nuove case di abitazione nonchè nel caso in cui i beneficiari di mutui agevolati intendano apportare ad abitazioni già di loro proprietà completamenti, ampliamenti od ammodernamenti di rilievo, la giunta regionale potrà concedere garanzia sussidiaria, fino alla concorrenza di complessive annue L. 25.000.000, limitatamente al periodo di esecuzione delle opere e con scadenza all'atto della stipulazione del contratto definitivo di mutuo fino alla concorrenza dell'intera annualità di ammortamento dietro rilascio di idonea garanzia o di garanzia ipotecaria sugli alloggi da costruire o sistemare con i mutui agevolati ed eventualmente su altri beni immobili ».

Art. 4.

Per il finanziamento della eventuale spesa annua di lire 30.000.000 *derivante alla Regione dalla concessione della garanzia* fideiussoria prevista dal precedente art. 3 e per il conseguente ricupero di somma a debito ed a carico dei beneficiari dei mutui agevolati, sono approvate le seguenti variazioni al bilancio preventivo della Regione per l'anno 1974:

Nella parte entrata:

lo stanziamento del cap. 224 (« Entrate per riscossioni di crediti verso i beneficiari di mutui assistiti dal contributo regionale per la ripresa dell'industria edilizia, in relazione alla concessione di garanzie fideiussorie sussidiarie regionali per finanziamenti bancari ») è aumentato da L. 77.000.000 a lire 107.000.000.

Nella parte spesa:

lo stanziamento del cap. 256 (« Spese per eventuali pagamenti di somme all'Istituto S. Paolo di Torino ed alla Cassa di risparmio di Torino in relazione alla concessione di garanzie fideiussorie sussidiarie regionali per la concessione di mutui per la ripresa dell'industria edilizia ») è aumentato da lire 77.000.000 a L. 107.000.000.

Le maggiori entrate e spese annue di lire 30 milioni eventualmente derivanti alla Regione dalla concessione della garanzia fideiussoria di cui alla presente legge saranno imputate ai sopraindicati capitoli del bilancio preventivo della Regione per gli anni dal 1974 al 1993.

In sede di compilazione dei bilanci preventivi della Regione per i successivi anni finanziari, i corrispondenti capitoli di spesa dovranno essere ridotti all'effettivo previsto importo delle garanzie fideiussorie regionali concesse presso istituti di credito in applicazione di quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale 10 aprile 1967, n. 11.

Art. 5.

L'art. 8 capo *C*) della legge regionale 27 aprile 1973, n. 21, è così sostituito:

C) il lavoratore o l'artigiano che, singolarmente o unitamente ai membri del proprio nucleo familiare, sia iscritto o risulta iscrivibile nei ruoli dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per un reddito lordo complessivo annuo superiore a lire 2.600.000 se lavoratore subordinato e a L. 1.300.000 se artigiano, al netto della detrazione di lire centomila per il coniuge e per ogni altro componente la famiglia a carico.

Nel caso di carenza di domande di mutuo da parte di lavoratori dipendenti con reddito non superiore ad annue lire 2 milioni 600.000 è autorizzata la concessione di mutui agevolati a favore di lavoratori che non superino un reddito lordo complessivo di L. 3.000.000.

Per i redditi compresi tra L. 2.600.001 e L. 3.000.000 annui il punteggio attribuito a ciascun lavoratore è decurtato di due punti per ogni frazione di reddito di L. 200.000 annue eccedenti i 2.600.000.

Art. 6.

Il presidente della giunta regionale e, in caso di sua assenza od impedimento, l'assessore regionale alle finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione dei contributi del 4 % a carico della Regione dovuti sul finanziamento previsto dalla presente legge e a rilasciare, ove richiesto, a garanzia del regolare pagamento dei contributi stessi, delegazioni di pagamento sulle sovrimposte terreni e fabbricati o su altro cespite delegabile, nonchè a sottoscrivere i contratti di mutuo e le convenzioni con gli istituti di credito per la regolamentazione dei rapporti tra gli istituti stessi e la Regione in ordine alle modalità di finanziamento dei mutui.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 6 agosto 1974

DUJANY

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1974, n. 30.

Ulteriore finanziamento della legge regionale 3 agosto 1972, n. 22, concernente: « Norme integrative della legge statale 18 marzo 1968, n. 444, riguardanti la istituzione delle scuole materne nella regione autonoma della Valle d'Aosta ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 9 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'anno 1974 è autorizzata la maggiore spesa annua di lire duecentotrentamilioni per la corresponsione degli stipendi e indennità al personale insegnante in servizio nelle scuole materne istituite ai sensi della legge regionale 3 agosto 1972, n. 22.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 587 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1974, previo prelievo di pari somma dal cap. 206 del bilancio stesso, e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.

Art. 3.

Al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 587. — Stipendi e indennità alle insegnanti di scuole materne . . . . L. 230.000.000

Variazioni in diminuzione:

Cap. 206. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento . . . . L. 230.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 6 agosto 1974

DUJANY

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1974, n. **31.**

Modificazioni alla legge regionale 31 agosto 1972, n. 35, recante norme in materia di assistenza integrativa regionale, mediante concessione di un « assegno di accompagnamento » ai ciechi civili.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 9 *settembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza 1° gennaio 1974, l'assegno mensile di assistenza integrativa regionale, denominato « assegno di accompagnamento », di cui all'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1972, n. 35, è aumentato a lire trentacinquemila per i ciechi assoluti ed a lire venticinquemila per i minorati della vista che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Per cecità assoluta si intende la totale mancanza della vista o la mera percezione dell'ombra e della luce.

Art. 2.

Con decorrenza 1° gennaio 1974 l'art. 2 della legge regionale 31 agosto 1972, n. 35, è abrogato e sostituito dal seguente: « Possono ottenere l'assistenza integrativa regionale" assegno di accompagnamento ", prevista dal precedente art. 1, i minorati della vista che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano compiuto il 14° anno di età e siano nati e residenti in Valle d'Aosta, oppure siano residenti e con dimora di fatto in Valle d'Aosta da almeno cinque anni;

b) siano stati riscontrati affetti da cecità assoluta o da un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione;

c) non siano affetti da cecità o minorazione della vista riconosciuta per cause di guerra, lavoro o servizio per le quali abbiano diritto a provvidenze pensionistiche previste da leggi statali speciali ».

Art. 3.

I titolari di assegno di accompagnamento i quali, in seguito ad aggravamento delle condizioni visive, aspirino alla concessione dell'assegno nella misura prevista nel caso di cecità assoluta, debbono produrre apposita istanza nei modi e con gli effetti previsti dagli articoli 4 e seguenti della legge regionale 31 agosto 1972, n. 35.

Art. 4.

L'individuazione dei titolari di assegno di accompagnamento i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano titolo alla concessione dell'assegno nella misura prevista nel caso di cecità assoluta, può essere fatta d'ufficio in base agli accertamenti precedentemente effettuati dalla competente commissione sanitaria.

Art. 5.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 751 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974, previo prelievo di pari somma dal cap. 206 della parte spesa del bilancio stesso, e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.

Art. 6.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 751. — Spese per l'assistenza integrativa regionale mediante concessione di un assegno di accompagnamento ai ciechi civili . . . . . . L. 45.000.000

Variazioni in diminuzione:

Cap. 206. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato *E*) . . . . L. 45.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 6 agosto 1974

DUJANY

(7634)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742780)